

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ



**LIBRO BIANCO
DELLA REGIONE TOSCANA
PER LA FORMAZIONE
SULLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

a cura della
Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana
febbraio 2026



Quaderno n. 73

Sommario

Prefazioni	5
Introduzione	11
Formazione generale.....	15
Struttura, criteri e funzione della formazione generale.....	17
A. Principi fondativi e obblighi trasversali	18
B. Riferimenti normativi e giurisprudenziali di orientamento	19
C. Rinvii a strumenti, modelli e pratiche operative	20
Contenuti della formazione generale	21
Strumenti di monitoraggio	29
Formazione specialistica.....	31
Operatori/trici giudiziari/e: magistratura, forze dell'ordine, avvocatura, consulenti.....	35
Principali fonti della formazione specialistica.....	35
Contenuti formativi specifici per gli operatori/trici giudiziari/e	36
MAGISTRATURA.....	54
FORZE DELL'ORDINE	55
AVVOCATURA.....	57
CONSULENTI TECNICI/CHE e PERITI/E	60
Operatori/trici della sanità.....	64
Principali riferimenti della formazione specialistica	64
Contenuti della formazione specialistica	65
Operatori/trici sociali e socio-educativi.....	72
Contenuti formativi specifici per gli operatori/trici sociali	73
Contenuti formativi per aree di intervento	73
Giornalisti/e e operatori/trici della comunicazione	78
Principali fonti della formazione specialistica.....	78
Contenuti formativi specifici della formazione.....	79
Insegnanti ed educatori/trici.....	82
Principali fonti della formazione specialistica.....	82
Contenuti della formazione specialistica	82
Il contributo dell'Università nei percorsi formativi regionali	84
Commercialisti/e	86
La violenza economica	86
Obiettivi e Azioni.....	87
Contenuti della formazione specialistica e divulgazione	90
Riferimenti	92
Bibliografia e sitografia	102
Appendici.....	110
Appendice A - Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica - VII Commissione CSM (7 Maggio 2025)	110
Appendice B – Linee guida operative inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare – Procura della Repubblica presso il tribunale di Prato (Febbraio 2025)	114

Prefazioni

La violenza maschile contro le donne rappresenta una delle più gravi e persistenti violazioni dei diritti umani del nostro tempo. Un fenomeno strutturale, radicato nella storia e nella cultura, che solo in anni relativamente recenti ha iniziato a essere riconosciuto nella sua reale portata e nelle sue molteplici forme. Le resistenze a questo riconoscimento sono ancora forti e chiamano in causa stereotipi, modelli culturali e relazioni di potere che attraversano la nostra società e incidono profondamente sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

In questo contesto, la **formazione** costituisce un elemento imprescindibile delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Senza una formazione adeguata, condivisa e continua, non è possibile individuare tempestivamente la violenza, farla emergere, proteggere efficacemente le vittime, prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire una risposta istituzionale all'altezza dei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale e internazionale più recente.

Negli ultimi anni, anche grazie al lavoro delle istituzioni, dei centri antiviolenza e della società civile, la consapevolezza è cresciuta e il quadro normativo si è rafforzato. Tuttavia, i dati sui femminicidi e la persistenza di un sommerso ancora vastissimo ci dicono che non basta. La violenza continua a essere troppo spesso considerata un fatto privato e non una responsabilità collettiva. Per questo è fondamentale saperla riconoscere in tutte le sue manifestazioni: dalla violenza fisica e sessuale a quella psicologica, economica, assistita, fino alla cyberviolenza, alla tratta e allo sfruttamento sessuale.

Il **Libro Bianco della Regione Toscana per la formazione sulla violenza contro le donne** nasce con questo obiettivo: offrire uno strumento condiviso per rafforzare la capacità di prevenzione, protezione e presa in carico delle vittime su tutto il territorio regionale. Un documento che mette a sistema conoscenze, esperienze e buone pratiche già presenti in Toscana, valorizzando il lavoro delle reti territoriali e promuovendo un approccio realmente interdisciplinare e interistituzionale.

La Toscana è stata la prima Regione a dotarsi di un Libro Bianco regionale sulla violenza di genere, in coerenza con le linee tracciate dal Libro Bianco nazionale presentato il 25 novembre 2024. Questo volume, curato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, è il risultato di un percorso partecipato che ha coinvolto oltre ottanta soggetti istituzionali e professionali: un lavoro corale che restituisce un quadro articolato e concreto degli strumenti necessari per contrastare la violenza e tutelare le donne e i loro figli e figlie.

La pubblicazione si concentra in particolare sulla **formazione come leva strategica**, accompagnando l'intero percorso di tutela della vittima: dalla segnalazione e presa in carico, alla valutazione del rischio, alla protezione, fino all'uscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia e della libertà. L'obiettivo è garantire risposte uniformi, coordinate e continuative, riducendo le disomogeneità territoriali e rafforzando il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, inclusa l'autorità giudiziaria.

Come Regione Toscana abbiamo investito con convinzione nel rafforzamento delle reti antiviolenza, nel sostegno ai Centri antiviolenza e ai Centri per uomini autori di violenza, nello sviluppo della rete Codice Rosa, nell'estensione del SEUS, nel potenziamento dei consultori e

delle Case di comunità, nonché nei progetti di prevenzione, educazione alle relazioni e destrutturazione degli stereotipi di genere. Questo Libro Bianco si inserisce pienamente in tale percorso e rappresenta una base solida per la costruzione di un sistema formativo regionale condiviso.

Il documento è pensato come uno strumento **dinamico e in continua evoluzione**, capace di aggiornarsi in relazione ai cambiamenti normativi e alle esperienze che quotidianamente maturano sul territorio. Un patrimonio comune che la Commissione Regionale Pari Opportunità consegna alla nuova Giunta regionale, con l'auspicio che diventi riferimento stabile per le politiche regionali di contrasto alla violenza di genere.

Ringrazio la Commissione Regionale Pari Opportunità per il lavoro svolto, le componenti del gruppo di lavoro dedicato al Libro Bianco e tutte le professionalità che hanno contribuito con competenza, passione e responsabilità a questo percorso. Il loro impegno testimonia come solo attraverso il lavoro condiviso, la formazione e la costruzione di linguaggi comuni sia possibile dare risposte più efficaci e giuste alle donne che chiedono protezione e libertà

Stefania Saccardi

Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

I dati sono eloquenti, fissati come sono nel Rapporto sulla violenza di genere che annualmente presentiamo in Toscana. Eloquenti e in crescita, come segnala l'edizione 2025. Si allunga la scia di sangue dei femminicidi, mentre sono migliaia le donne che ogni anno si rivolgono ai centri antiviolenza. Ma allo stesso tempo sono importanti – e di per sé motivo di orgoglio – anche i dati relativi a ciò che siamo riusciti a mettere in campo per la prevenzione, il contrasto, il sostegno alle vittime.

Una rete importante di centri e case di rifugio, senza dimenticare i percorsi di accesso al soccorso e all'assistenza di un progetto consolidato come Codice Rosa. E aggiungo che i dati crescono anche perché crescono le segnalazioni e le denunce: e questo discende non solo dal coraggio delle donne, ma dalla fiducia che riescono ad alimentare in loro le strutture presenti sul territorio.

Ogni volta che una violenza di genere si impone alla nostra attenzione – e spero che non ci si abitui mai – è facile proclamare che non dovrà accadere ancora. Ma la questione, ovviamente, è saper intervenire in concreto per migliorare sempre di più la nostra capacità di intervento.

C'è bisogno di prevenzione, di controlli, di presidi delle forze di polizia. C'è bisogno, certamente, anche di una grande battaglia culturale nel nostro paese, come quella che, per parte nostra, stiamo promuovendo col progetto Toscana delle Donne.

Ma c'è certamente bisogno anche di un ulteriore salto di qualità nella capacità di fornire risposte da parte di tutto il sistema che presidia quella che considero una vera e propria battaglia di civiltà.

Per questo è importante scommettere sulla formazione, sulla qualità, sulla conoscenza di ciò che fanno le varie strutture e le varie figure professionali. E per questo è dunque importante una pubblicazione come questa che avete sotto gli occhi.

Da parte mia voglio ringraziare di cuore tutti coloro che l'hanno ideata e resa possibile. Da oggi abbiamo uno strumento in più per qualificare il nostro impegno.

Cristina Manetti

Assessora alla parità di genere della Regione Toscana

Introduzione

La **Regione Toscana** in questi ultimi anni ha fatto un **grande lavoro per il contrasto alla violenza di genere costruendo e rafforzando le reti di presa in carico delle donne vittime di violenza** e finanziando in maniera sistematica progetti di prevenzione sull'educazione alle relazioni e all'affettività nonché progetti di destrutturazione degli stereotipi e contrasto ad ogni forma di violenza.

Questo lavoro si concentra, in particolare, sulla **tutela delle vittime di violenza dal momento della loro presa in carico (denuncia, segnalazione, accesso ai servizi, etc.) fino all'uscita della violenza e al ritorno alla libertà**. L'obiettivo è tutelare le donne vittime di violenza **su tutto il territorio regionale in modo uniforme, coordinato e continuativo, mettendo a sistema e valorizzando le reti, le risorse, i soggetti e le professionalità già presenti nonché le esperienze concrete e materiali operativi** presenti nella nostra Regione.

Il percorso nasce dal confronto che la Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana ha avuto negli anni della sua legislatura con tanti soggetti della rete anti-violenza come CAV, CUAM, ordini professionali, autorità giudiziaria e aziende sanitarie. In questi momenti di confronto è sempre stata forte la necessità di fare un **percorso condiviso comune**; per questo, a partire da Giugno 2024, in seno alla Commissione, si è riunito un tavolo di lavoro dove hanno partecipato tanti soggetti dei percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza.

Durante le riunioni del tavolo sono emerse alcune problematiche che, a dire dei partecipanti, non rendevano le reti pienamente efficace: la disomogeneità di procedure e protocolli; la necessità di un rapporto continuo e diretto con l'autorità giudiziaria; i temi della vittimizzazione secondaria e della tutela dei/delle minori e degli/delle orfani di femminicidio; la tutela delle vittime alla conclusione del processo; il riconoscimento delle reti CAV/CUAV e la conoscenza delle buone pratiche presenti in Toscana. Allo stesso tempo si è resa ancora più evidente la grande ricchezza di professionisti, esperienze e materiali operativi già attivi nel territorio della Toscana ma spesso non da tutti conosciuti. Per questo l'elemento che ha messo tutte e tutti d'accordo è stata la necessità di lavorare insieme per definire una **formazione congiunta**.

Le nostre riflessioni e considerazioni si sono sviluppate all'interno di un quadro normativo che, a partire dalla Convenzione di Istanbul fino alle più recenti leggi e relazioni (Legge 69/2019 Codice Rosso 2022, Documento XXII bis nr. 10 2019 Relazione della Commissione sul femminicidio 2023, DL 122/2023 Codice rosso rafforzato, DDL 168/2023, Atto del Senato nr.143/2025), ha sempre ribadito come **".. la formazione interdisciplinare ed interistituzionale sia uno strumento di prevenzione e miglioramento della risposta a tutela della vittima..."**. Non solo, le sentenze CEDU hanno sempre fortemente richiesto la necessità di una formazione che sia in grado di riconoscere subito la violenza senza relegarla a "conflitti di coppia" e allo stesso tempo la necessità di una tutela preventiva e immediata delle vittime e dei loro figli.

L'opportunità di mettere nero su bianco queste necessità è arrivata grazie all'uscita del *Libro Bianco per la formazione contro la violenza sulle donne*, il 25 Novembre 2024, curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità.

Grazie alla struttura suggerita dal Libro Bianco nazionale sono state raccolti materiali, esperienze e buone pratiche da tutti i soggetti indicati nella pubblicazione con **l'obiettivo di delineare una cornice regionale** volta a realizzare un **sistema regionale integrato di prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, fondata su principi fondamentali - condivisi e imprescindibili - sull'origine, la natura e le forme della violenza maschile sulle donne e i minori.**

Il Libro Bianco toscano rappresenta, dunque, un **insieme di principi e modalità operative** da applicare nell'azione professionale di rilevazione, presa in carico, valutazione del rischio, protezione della vittima, trattamento dell'autore di violenza e accompagnamento nel percorso di uscita. È **un modello di contenuti condivisi realizzato da ogni soggetto interessato in maniera attiva e non passiva** e per questo, crediamo, più efficace perché le buone pratiche e protocolli operativi se condivisi con tutta la rete diventano **patrimonio di tutte e tutti** e quindi opportunità di maggiore efficienza e consapevolezza.

Il volume, che la Commissione consegna alla nuova Giunta regionale quale base per la costruzione di un percorso di formazione regionale condiviso, è concepito come un **documento in continua evoluzione**. Esso è infatti il risultato del lavoro di una pluralità di soggetti e si arricchisce costantemente dei contributi e delle esperienze maturate quotidianamente nell'attività di supporto e presa in carico delle donne vittime di violenza. Nella sezione <https://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/default.aspx?idc=1&nome=libro-bianco> saranno pubblicate le revisioni del documento che si renderanno necessarie dall'adozione di nuove normative o dai contributi provenienti dai soggetti della rete.

Ringrazio tutte le componenti della Commissione Regionale Pari Opportunità della XI Legislatura per la collaborazione alla redazione di questo volume e, in particolare, le componenti del gruppo di lavoro dedicato al Libro Bianco: **Roberta Guerri, Gilda Fronzoni e Francesca Torricelli**, per il tempo, l'energia e la tenacia con cui hanno accompagnato l'intero percorso.

Il gruppo di lavoro si è inoltre avvalso del contributo di figure di elevata e riconosciuta esperienza, senza le quali questo lavoro non sarebbe stato possibile: **Beniamino Deidda**, già Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze; **Maria Monteleone**, già procuratrice aggiunta della Repubblica presso il Tribunale di Roma; **Nadia Giannattasio**, già commissaria capo e responsabile dell'Ufficio minori e vittime vulnerabili della Questura di Firenze.

Un pensiero particolare va, poi, a **Giovanna Ichino** - giudice e vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura - che ha condiviso con la Commissione l'avvio di questo percorso e ne ha sostenuto con convinzione l'impostazione, venendo purtroppo a mancare prima di poterne vedere la prima stesura.

Ringrazio, infine, la **prof.ssa Maria Paola Monaco** dell'Università degli Studi di Firenze per i contributi scientifici e per la revisione conclusiva del documento.

Francesca Basanieri

Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana

Nota Metodologica

Il presente Libro Bianco adotta un modello formativo integrato, concepito non come una semplice somma di contenuti, ma come **una infrastruttura culturale e giuridica condivisa**. Al fine di garantire uniformità di linguaggio e coerenza di approccio su tutto il territorio regionale, la formazione è stata riorganizzata secondo un criterio funzionale che distingue tra la cornice di inquadramento e le competenze tecniche specifiche.

La struttura si articola in tre livelli distinti:

- *Principi fondativi e obblighi trasversali*: costituiscono il patrimonio comune di conoscenza obbligatorio per ogni operatore/operatrice, incentrato sulla violenza come violazione dei diritti umani e sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria;
- *Riferimenti di orientamento*: includono la giurisprudenza (Corte EDU, Cassazione) e i documenti di *soft law* (Rapporti GREVIO) che guidano l'interpretazione corretta delle norme senza sostituirsi alla tecnica professionale;
- *Rinvii operativi specialistici*: collegano la formazione generale agli strumenti tecnici (scale di rischio, protocolli sanitari, procedure giudiziarie) il cui approfondimento è demandato ai percorsi di formazione specialistica e a protocolli operativi territoriali.

Questo approccio permette al Libro Bianco di essere un documento in continua evoluzione, capace di aggiornarsi rispetto alle nuove evidenze scientifiche e alle sentenze internazionali, mantenendo sempre al centro la tutela della vittima e dei/delle minori.

Formazione generale

La formazione generale deve:

- tradurre i principi e gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e delle altre fonti sovranazionali recepite dall'ordinamento interno;
- individuare i compiti e le responsabilità degli operatori e delle operatrici;
- garantire l'adeguatezza di formatori di comprovata competenza e professionalità nella conoscenza delle fonti sovranazionali e della matrice culturale della violenza maschile contro le donne;
- monitorare la sua adeguata e continuativa applicazione.

L'oggetto della formazione è stabilito dall'art. 15 della Convenzione di Istanbul e prevede:

- **la prevenzione**, da intendersi come **competenza nell'adozione di adeguate misure di protezione** della vittima previa valutazione del rischio;
- **la comprensione** di tutti i tipi di violenza contro le donne e le bambine;
- **la conoscenza dell'uguaglianza tra donne e uomini** (e dunque come si esprime la discriminazione tra i sessi);
- **la centralità dei bisogni e dei diritti delle vittime**;
- **la prevenzione della vittimizzazione secondaria**.

[dal Libro Bianco nazionale]

Struttura, criteri e funzione della formazione generale

La formazione generale è finalizzata a costruire una base comune di conoscenze, principi e riferimenti condivisi per tutte le operatrici e tutti gli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza e con i loro figli. Essa rappresenta il livello formativo di inquadramento generale del fenomeno e ha la funzione di garantire uniformità di linguaggio, coerenza di approccio e omogeneità di tutela sull'intero territorio regionale.

In coerenza con la Convenzione di Istanbul e con il Libro Bianco nazionale per la formazione sulla violenza contro le donne, la formazione generale non è concepita come formazione specialistica, né come raccolta esaustiva di norme o di strumenti operativi. Essa ha invece la funzione di fornire una cornice interpretativa e giuridica comune, entro la quale si collocano e si sviluppano i successivi percorsi di formazione specifica per ambiti professionali.

Per tale ragione, i contenuti e i riferimenti richiamati nella presente sezione sono organizzati secondo un criterio funzionale, che distingue tra:

- *principi fondativi e obblighi trasversali*, derivanti dalle fonti sovranazionali, europee, nazionali e regionali, che definiscono il riconoscimento della violenza maschile contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione fondata sul genere;
- *riferimenti normativi e giurisprudenziali di orientamento*, utili a chiarire gli standard di tutela delle vittime, il divieto di vittimizzazione secondaria e i doveri di diligenza delle

istituzioni, senza sostituirsi alle competenze tecniche proprie dei singoli profili professionali;

- *rinvii a strumenti, modelli e pratiche operative*, che sono richiamati al fine di delineare il quadro complessivo degli interventi, ma il cui utilizzo e approfondimento è demandato ai percorsi di formazione specialistica.

Tale impostazione consente di valorizzare integralmente le fonti e i materiali richiamati, evitando sovrapposizioni tra livelli formativi e assicurando una chiara distinzione tra ciò che costituisce patrimonio comune di conoscenza per tutti gli operatori/le operatrici e ciò che richiede competenze tecniche specifiche. La formazione generale assume così la funzione di infrastruttura culturale e giuridica condivisa, indispensabile per garantire un'azione coordinata, integrata e rispettosa dei diritti delle donne vittime di violenza, nel rispetto delle competenze istituzionali e professionali coinvolte.

Articolazione della formazione generale

In coerenza con i criteri sopra indicati, la formazione generale si articola nei seguenti ambiti funzionali, all'interno dei quali sono ricondotti i contenuti e i riferimenti normativi già richiamati nel presente documento.

A. Principi fondativi e obblighi trasversali

In questo ambito rientrano i contenuti che costituiscono la base comune regionale di conoscenza, destinata a tutte le operatrici e a tutti gli operatori, indipendentemente dal ruolo o dall'ambito professionale di appartenenza.

A.1 Fonti sovranazionali ed europee

Sono ricomprese le principali fonti sovranazionali ed europee che definiscono il quadro di riferimento comune in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, e in particolare:

- la **Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne**, di seguito citata come "**CEDAW**", *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* e le relative Raccomandazioni generali n. 19, 33, 35 [10];
- **Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cd. e di seguito citata come "Convenzione di Istanbul" (11 maggio 2011) [11]** con particolare riferimento agli articoli 3,4,6,15 e 18;
- **Direttiva 2012/29/UE [21]** recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- **Direttiva 2024/1385/UE [20]** sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- **la Direttiva (UE) 2024/1385**

Tali fonti individuano i principi fondamentali, la qualificazione della violenza come forma di discriminazione e gli obblighi minimi in capo alle istituzioni.

A.2 Principi strutturali del fenomeno

Rientrano in questo ambito i contenuti volti a fornire una lettura condivisa del fenomeno, in particolare:

- il riconoscimento della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;
- il nesso tra violenza e disuguaglianza di genere;
- il carattere strutturale e non episodico della violenza;
- la centralità dei diritti e dei bisogni della vittima;
- la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Si tratta di categorie interpretative comuni, che non attengono a competenze tecniche specialistiche.

A.3 Dati di contesto

Sono ricompresi i principali dati di livello internazionale, nazionale e regionale, tra cui:

- dati ISTAT;
- dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- dati dell'Osservatorio Sociale Regionale della Toscana.

Tali dati sono funzionali alla comprensione del fenomeno e alla sua dimensione strutturale.

B. Riferimenti normativi e giurisprudenziali di orientamento

In questo ambito rientrano i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di soft law che hanno funzione di orientamento interpretativo dell'azione istituzionale e professionale, senza configurarsi come formazione tecnica specialistica.

B.1 Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le pronunce:

- *J.L. c. Italia* (2021);
- *I.M. e altri c. Italia* (2022);
- *Talpis c. Italia*;
- *Landi c. Italia*.

Tali decisioni fissano standard di tutela e chiariscono i profili di responsabilità statale, in particolare con riferimento alla vittimizzazione secondaria.

B.2 Giurisprudenza nazionale di principio

Rientrano in questo ambito:

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione sui temi della violenza come violazione dei diritti umani, del divieto di stereotipi e della tutela prioritaria della vittima;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale (tra cui la sentenza n. 92/2018).

Questi riferimenti orientano la cultura istituzionale e l'interpretazione delle norme.

B.3 Documenti di indirizzo e soft law

Sono ricompresi:

- i Rapporti GREVIO;
- le pronunce del Comitato CEDAW nei confronti dell'Italia;
- le Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Tali documenti forniscono criteri e standard, non procedure operative.

B.4 Normativa regionale di principio

Rientrano in questo ambito:

- la L.R. Toscana n. 41/2005;
- la L.R. Toscana n. 59/2007 e successive modifiche;
- la L.R. Toscana n. 8/2024.

In questa sezione la Regione esercita la propria funzione istituzionale di definizione del quadro di riferimento entro cui si collocano le politiche e le azioni territoriali.

C. Rinvii a strumenti, modelli e pratiche operative

In questo ambito sono ricompresi i riferimenti a strumenti, protocolli e modelli operativi che caratterizzano l'azione concreta di prevenzione, protezione e presa in carico delle vittime.

C.1 Strumenti di valutazione del rischio

Rientrano in questo ambito, tra gli altri:

- SARA;
- SILVIA;
- DA5.

Si tratta di strumenti tecnici, il cui utilizzo presuppone una formazione specialistica.

C.2 Protocolli e reti

Sono ricompresi:

- Codice Rosa;

- Reti Territoriali;
- Protocolli anti-violenza provinciali;
- Protocolli operativi delle Procure;
- Intese Stato–Regioni;
- Linee guida sanitarie;
- CAV, CUAV e relativi atti di riferimento.

Tali contenuti attengono a procedure operative differenziate per ruolo e contesto.

C.3 Temi ad alta specializzazione

Rientrano in questo ambito:

- alienazione parentale;
- affidamento e responsabilità genitoriale;
- consulenze tecniche e perizie;
- repertazione sanitaria;
- trattamento dell'autore di violenza.

Si tratta di contenuti propri della formazione specialistica, richiamati nella formazione generale al solo fine di delineare il quadro complessivo degli interventi.

Contenuti della formazione generale

Contenuti	Riferimenti
Conoscere i dati sulla violenza di genere e domestica	[A.3] Dati OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità; Dati Istat – Istituto Nazionale di Statistica; Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio analisi criminale;

	<p>Dati dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza</p> <p>Dati dalla seconda indagine nazionale di Terre des Hommes e CISMAI sul maltrattamento dei bambini</p> <p>Dati Osservatorio Sociale Regionale della Toscana</p>
<p>Conoscere le fonti sovranazionali, della giurisprudenza della Corte EDU e dei Rapporti di valutazione.</p>	<p>[A.1]</p> <p>Convenzione CEDAW</p> <p>Convenzione di Istanbul;</p> <p>Sentenze della Corte CEDU di seguito specificate;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE;</p> <p>Rapporti sull'Italia del GREVIO "<i>Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence</i>" e del Comitato CEDAW.</p>
<p>Conoscere le leggi della Regione Toscana sulla materia</p>	<p>[B.4]</p> <p>Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 41;</p> <p>Legge Regione Toscana 16 novembre 2007 n. 59 come modificata dalla Legge regionale 27 dicembre 2017 n. 77.</p>

<p>Riconoscere la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani</p>	<p>[B.2]</p> <p>Corte di cassazione in applicazione delle fonti sovranazionali. Tra le varie: Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza n. 26934 del 12/03/2024, S.</p>
<p>Riconoscere la violenza maschile contro le donne come fenomeno profondamente connesso alla disuguaglianza di genere e alla disparità di potere</p>	<p>[A.1]</p> <p>Convenzione CEDAW</p> <p>Convenzione di Istanbul: Preambolo; artt. 4, par. 2 e 4; art. 6; art. 18, par. 3; art. 22, par.3; art. 49, par. 3;</p>
<p>Conoscere la violenza contro le donne nella sua dimensione culturale, sociale e giuridica, in quanto problema strutturale, diffuso trasversalmente e pervasivo.</p>	<p>[A.2]</p>
<p>Riconoscere la violenza contro le donne nei diversi contesti sociali e culturali.</p>	<p>[A.2]</p>
<p>Conoscere e riconoscere tutti i tipi di violenza nei confronti delle donne nelle sue diverse manifestazioni (fisica, verbale, economica, sessuale, psicologica), nei luoghi in cui si presenta (violenza domestica, violenza sul lavoro, violenza online ecc.), discriminazioni multipli (donne con dipendenze, psichiatriche, donne con disabilità)</p>	<p>[A.2]</p> <p>Convenzione di Istanbul in Preambolo e artt. 4 e 6;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 22;</p> <p>Riconoscimento del continuum della violenza</p> <p>Riconoscimento del controllo coercitivo</p> <p>Decisione CGUE Parris vs Trinity College Dublin;</p>

<p>Conoscere la “violenza assistita”</p>	<p>[B.3]</p> <p>CISMAI - Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita di maltrattamento sulle madri – 23 giugno 2017.</p>
<p>Conseguire una conoscenza approfondita degli effetti traumatici della violenza per le vittime e per i loro figli.</p>	<p>[A.1]</p> <p>Convenzione di Istanbul artt. 26, 31, 56, par. 2;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 22.</p>
<p>Conoscere i pregiudizi nei confronti delle donne anche da parte di istituzioni e di professionisti/e privi di adeguata e comprovata formazione (psicologi/ghe, consulenti, criminologi/ghe, assistenti sociali, operatori/trici giudiziari/e ecc.).</p>	<p>[A.1]</p> <p>Convenzione di Istanbul art. 15;</p> <p>Direttiva 2034/1385/UE.</p>
<p>Conoscere il rischio e il divieto di vittimizzazione secondaria e, in particolare, i cosiddetti “miti dello stupro”</p>	<p>[A.1] [A.2] [B.2][B.3]</p> <p>Convenzione di Istanbul (artt. 15 par.1, 18 par.3, 48 e 55);</p> <p>Direttiva 2012/29/UE (artt. 12, 22 e 25, par. 3);</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE (artt. 21 lett. f), 25.5, 36.9);</p> <p>Sentenza di condanna della Corte EDU nel caso <i>J.L. contro Italia</i> del 27 maggio 2021;</p>

	<p>Pronuncia del Comitato CEDAW, nel caso <i>F.C. contro Italia</i> del 20 giugno 2022.</p> <p>Corte Costituzionale sent. 21/02-27/04/2018, n. 92;</p> <p>Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5;</p> <p>Corte di Cassazione penale, Sezione VI, sentenze nn. 32042 dell'8/7/2024, F., Rv. 286854 e 12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.</p>
<p>Conoscere il rischio e divieto di vittimizzazione secondaria delle madri che denunciano violenza su di sé e/o sui propri figli da parte del partner</p>	<p>[A.2]</p> <p>Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023;</p> <p>Rapporto sull'Italia del 13 gennaio 2020 del GREVIO;</p> <p>Sentenza di condanna della Corte EDU <i>I.M. e altri c. Italia</i> del 10 novembre 2022, (par. 115);</p> <p>Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (20 aprile 2022);</p> <p>Ordinanza Cass. civ., Sez. 1, n. 13217 del 22 gennaio 2021.</p>

<p>Conoscere le teorie a-giuridiche e ascientifiche come la cosiddetta “alienazione parentale” o formule analoghe.</p>	<p>[C.3]</p> <p>Convenzione di Istanbul artt. 15; 16, par. 3; 18, parr. 2 e 3; 26, par. 2; 31; 52;</p> <p>Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale (20 aprile 2022);</p> <p>Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023.</p> <p>Corte EDU <i>J.L. contro Italia</i> del 27 maggio 2021;</p> <p>Pronuncia del Comitato CEDAW, nel caso <i>F.C. contro Italia</i> del 20 giugno 2022.</p> <p>Dichiarazione contro l’utilizzo nei tribunali italiani dell’alienazione parentale e del suo trattamento c.d. Protocollo Napoli</p>
<p>Conoscere e applicare una modalità centrata sulla donna sopravvissuta e sul suo punto di vista: approccio empatico e non colpevolizzante nell’ascolto della vittima e dei testimoni, acquisendo specifica capacità di interazione e sostegno alle donne e di gestione delle proprie reazioni emotive relative all’impatto con la violenza.</p>	<p>[A.2]</p> <p>Convenzione di Istanbul.</p>

<p>Utilizzare un linguaggio rispettoso, oggettivo, non sessista, non moralista.</p>	<p>[A.2]</p> <p>Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione – Osservatorio sulla violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia</p>
<p>Acquisire piena consapevolezza della centralità e priorità della tutela della vittima e dei suoi figli, in tutte le fasi procedurali e processuali (penali e civili), con formazione specialistica in tal senso per gli operatori/le operatrici giudiziarie/e.</p>	<p>[A.2]</p> <p>Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. a); 2, par. 2; 7, par. 2; 16, par. 3; 49 e 50;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE, artt. 14, 21, 31 e 32;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 25;</p> <p>Sentenza <i>Talpis contro Italia</i></p>
<p>Realizzare rilevazioni e valutazione del rischio in relazione ai propri profili di competenza attraverso strumenti validati scientificamente e la relativa interpretazione alla luce di una formazione specialistica; realizzare la rivalutazione e l'aggiornamento del rischio.</p>	<p>[B.1] [C.1][C.2]</p> <p>art. 51 della Convenzione di Istanbul;</p> <p>artt. 16 e 37 della Direttiva 2024/1385/UE;</p> <p>caso Landi contro Italia del 7 aprile 2022;</p> <p>La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 (18 novembre 2021);</p> <p>Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017).</p>

<p>Conoscere gli strumenti specifici di rilevazione</p>	<p>[C.1]</p> <p>S.A.R.A. - <i>Spousal Assault Risk Assessment</i></p> <p>S.I.L.V.I.A. - <i>Stalking Inventory List per Vittime e Autori;</i></p> <p><i>Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5</i>”</p>
<p>Acquisire una conoscenza multidisciplinare del fenomeno della violenza di genere e domestica per un approccio integrato</p>	<p>[A.2]</p> <p>Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. e), 7 e 15, par. 2; 12, par. 2;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 25;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE art. 23.</p>
<p>Formazione sulla rete territoriale e associativa a tutela delle vittime volta a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conoscere i soggetti della rete - Saper attivare i soggetti della rete con particolare riferimento alle procedure in regime di urgenza (es: SEUS, codice rosa, attivazione case rifugio – anche per donne con problematiche multiple, etc) 	<p>[C.2]</p> <p>Convenzione di Istanbul artt.7, par. 3; 9; 15; 18, par. 2;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 25.</p> <p>Intesa Stato-Regioni 27 Novembre 2014 e Allegato D.G.R. 368/2019</p> <p>Intesa Stato Regioni n. 184 del 14.9.22 sui Requisiti minimi per i CUAV¹ e Decreto del Ministero della Giustizia n. 73 del 28.3.25 con allegate Linee Guida CUAV²</p>

¹ <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-184csr/>

² [Ministero della giustizia | Decreto 22 gennaio 2025 e comunicato 4 giugno 2025 - Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica](#)

<p>- Saper fornire informazioni alle vittime</p>	<p>DGR Toscana 1260 del 5 dicembre 2016: istituzione della Rete regionale Codice Rosa</p> <p>Legge regionale Toscana 59/2007</p> <p>Legge regionale Toscana 8/2024</p> <p>Protocolli d'intesa provinciali e relativi percorsi operativi</p>
<p>Conoscere gli aspetti legislativi e giuridici fondamentali in materia di violenza di genere e domestica, con diversi livelli di approfondimento in relazione alle specifiche competenze professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i reati in materia di violenza di genere; - la procedura: strumenti penali e civili; - le misure di prevenzione 	<p>[A.1]</p> <p>Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali (terza edizione, aggiornata ai sensi del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché alla Legge 24 novembre 2023, n. 168), fornite dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato</p>

Strumenti di monitoraggio

Il monitoraggio è un elemento costitutivo della formazione, indispensabile per garantirne l'adeguata e continuativa applicazione e per misurare l'impatto reale sulle procedure di presa in carico. Il sistema di valutazione si articola in quattro dimensioni principali:

1. *Efficacia dell'apprendimento*: l'ente formatore è tenuto a somministrare test di apprendimento per verificare l'acquisizione delle competenze e della terminologia tecnica corretta.
2. *Impatto operativo e Follow-up*: a distanza di tempo dalla formazione, devono essere attivati strumenti di verifica per analizzare come le competenze acquisite siano state tradotte nella pratica quotidiana (es. corretta redazione dei verbali, uso delle scale di rischio SARA o DA5).
3. *Monitoraggio degli stereotipi*: in linea con le raccomandazioni del Comitato CEDAW, il monitoraggio deve includere l'analisi dei provvedimenti e delle prassi operative per

identificare ed eliminare i pregiudizi e gli stereotipi di genere che ostacolano l'accesso paritario delle donne alla giustizia.

4. *Feedback delle donne*: la qualità della formazione deve essere validata attraverso la raccolta di valutazioni sull'operato degli operatori/delle operatrici formati da parte delle donne che hanno attraversato il percorso di uscita dalla violenza, garantendo che i loro bisogni e diritti siano rimasti centrali.

L'integrazione tra i dati raccolti dall'Osservatorio Sociale Regionale e gli esiti del monitoraggio formativo permetterà di orientare i futuri investimenti regionali e di rafforzare l'efficacia della rete anti violenza toscane.

Formazione specialistica

Il presente Libro Bianco regionale, in coerenza con gli indirizzi del Libro Bianco nazionale, declina la formazione in due livelli strettamente interconnessi: la formazione generale (base comune) e la formazione specialistica.

La formazione specialistica è rivolta ai diversi profili professionali e istituzionali coinvolti nei percorsi di prevenzione, protezione e presa in carico. Essa ha la finalità di sviluppare competenze tecniche e operative specifiche, coerenti con i ruoli e le funzioni esercitate nei singoli ambiti di intervento, e si innesta sulla formazione generale, che ne costituisce il presupposto culturale e giuridico imprescindibile.

L'obiettivo della formazione specialistica è garantire che ogni operatore/operatrice sia in grado di:

- 1) tradurre i principi della Convenzione di Istanbul e della normativa vigente in prassi operative efficaci.
- 2) esercitare i propri compiti tecnici evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria.
- 3) agire all'interno di una rete multidisciplinare, riconoscendo il perimetro della propria competenza in dialogo con gli altri attori della rete (CAV, CUAV, sanità, autorità giudiziaria, etc.).

Operatori/trici giudiziari/e: magistratura, forze dell'ordine, avvocatura, consulenti

“Per gli organismi sovranazionali la mancata formazione degli operatori giudiziari costituisce essa stessa un fattore di rischio, poiché esclude il corretto inquadramento del fenomeno e mette in vero e proprio pericolo la donna vittima di violenza che denuncia.

L'Italia è stata condannata da numerose pronunce di organismi internazionali (Corte EDU e Comitato CEDAW) proprio per l'inadeguatezza della formazione degli operatori giudiziari nel contrasto alla violenza contro le donne e domestica, tale da determinare conseguenze sotto diversi profili: l'effettività ed efficacia dell'applicazione delle norme di contrasto ai relativi delitti; la concreta tutela delle vittime e sulla loro colpevolizzazione e sulle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare a seguito delle denunce; l'utilizzo di stereotipi sessisti nello svolgimento delle indagini e nelle decisioni giudiziarie, tanto da avere determinato la responsabilità dello Stato e l'obbligo di adempiere a precise Raccomandazioni.” [dal Libro Bianco nazionale]

La formazione specialistica rivolta agli operatori e alle operatrici giudiziari/e è finalizzata a sviluppare competenze tecniche e operative specifiche in relazione alle funzioni esercitate nei procedimenti civili e penali connessi alla violenza contro le donne.

Essa è orientata a garantire l'effettiva tutela dei diritti delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e l'applicazione coerente dei principi e degli obblighi definiti nella formazione generale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dei singoli ruoli professionali.

Principali fonti della formazione specialistica

- Corte EDU *Talpis contro Italia* con particolare riferimento ai paragrafi 141 e 145 del 2 marzo 2017;
- Corte EDU *J.L. c. Italia* del 27 maggio 2021;
- Corte EDU *D.M. e N. c. Italia* del 20 gennaio 2022;
- Corte EDU *Landi c. Italia* del 7 aprile 2022;
- Corte EDU *De Giorgi c. Italia* del 16 giugno 2022;
- Corte EDU *M.S. c. Italia* del 7 luglio 2022;
- Corte EDU *I.M. e altri c. Italia* del 10 novembre 2022;
- Pronuncia CEDAW *A.F. c.o Italia* del 20 giugno 2022.
- Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, approvata all'unanimità il 18 novembre 2021;
- Relazione sulla *vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata all'unanimità il 20 aprile 2022;

- *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. analisi delle indagini condotte presso le procure della repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il consiglio superiore della magistratura, la scuola superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi, approvata all'unanimità il 17 giugno 2021.*

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per gli operatori e le operatrici giudiziari/e.

Contenuti formativi specifici per gli operatori/trici giudiziari/e

Contenuti	Riferimenti
<p>Formazione puntuale e capillare di magistratura, avvocatura e forze di polizia, sugli stereotipi giudiziari nei confronti delle donne, che impediscono alle donne di accedere, in condizione paritaria, alle aule di giustizia</p>	<p>CEDAW artt. 2 lett. f); 5 e 10 lett. c);</p> <p>Convenzione di Istanbul artt. 12 e 41;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 25;</p> <p>Raccomandazioni generali del Comitato CEDAW in particolare quelle numero 19, 33 e 35;</p> <p>Raccomandazione marzo 2019 del Consiglio d'Europa <i>Sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo</i> paragrafo (II.F. Settore della giustizia);</p> <p>Condanna della Corte EDU <i>J.L. contro Italia</i> del 27 maggio 2021;</p> <p>Raccomandazione rivolta all'Italia dal Comitato CEDAW nel caso <i>A.F. contro Italia</i> del 20 giugno 2022;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE Considerando 75 e 79, art. 21 lett. h), 34.5 e 35.</p>

	Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione – Osservatorio sulla violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia
Programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere , specificamente indirizzati a “ <i>magistratura, avvocatura, personale addetto all’applicazione della legge e personale medico</i> ”.	Raccomandazione rivolta all’Italia dal Comitato CEDAW nel caso <i>A.F. contro Italia</i> del 20 giugno 2022.
Programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere , specificamente indirizzati a “ <i>magistratura, avvocatura, personale addetto all’applicazione della legge e personale medico</i> ”.	Raccomandazione rivolta all’Italia dal Comitato CEDAW nel caso <i>A.F. contro Italia</i> del 20 giugno 2022
Formazione congiunta con tutti i soggetti della Rete ed i Centri antiviolenza	art. 9 Legge Regione Toscana n. 59/2007 Quaderni CNOP: <i>il contrasto alla violenza di genere</i> - Documento redatto dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Psicologi sui pregiudizi giudiziari Vademecum Violenza Istituzionale, a cura del gruppo di lavoro “Genitorialità e diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”
Monitoraggio delle strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza	Raccomandazione rivolta all’Italia dal Comitato CEDAW nel caso <i>A.F. contro Italia</i> del 20 giugno 2002 (nel Libro Bianco in “indicazioni di carattere generale

<p>contro le donne anche analizzando le sentenze con strumenti di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria Riferimento</p>	<p>valide per ogni tipo di procedimento penale civile e minorile”)</p>
<p>Riconoscimento e contrasto di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (fisica, verbale, economica, sessuale, psicologica), da intendersi come espressione di una relazione di potere asimmetrica fondata sulla discriminazione di genere, nonché conoscenza dei criteri necessari a distinguere la violenza dalla conflittualità di coppia o familiare.</p>	<p>Convenzione di Istanbul in Preambolo e artt. 4 e 6 e Direttiva 2012/29/UE art. 22 <i>(nel Libro Bianco in indicazioni di carattere generale valide per ogni tipo di procedimento penale civile e minorile)</i>.</p>

Contenuti formativi relativi alle procedure nell'ambito del procedimento penale, civile e minorile

<p>Contenuti</p>	<p>Riferimenti</p>
<p>La trattazione prioritaria dei procedimenti come previsto dalle specifiche disposizioni nel settore civile e penale</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 49 e 50.</p> <p>Delibera CSM 9 maggio 2018</p> <p>CSM - Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica</p> <p>CSM - Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica</p>

	Legge 69/2019 cd. Legge Codice rosso
Coordinamento tra Autorità giudiziarie (civile/penale/minorile);	Convenzione di Istanbul artt. 18, par. 2 CSM - Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica

Contenuti formativi relativi alle procedure nell'ambito del processo penale

Contenuti	Riferimenti
La trattazione prioritaria dei procedimenti come previsto dalle specifiche disposizioni nel settore civile e penale	Convenzione di Istanbul artt. 49 e 50. Delibera CSM 9 maggio 2018 Legge 69/2019 cd. Legge Codice rosso

Contenuti formativi relativi alla fase delle indagini preliminari

Contenuti	Riferimenti
L'intera attività investigativa (oltre che processuale) deve ruotare intorno alla "prioritaria sicurezza della vittima"	Convenzione di Istanbul artt.18, parr. 1 e 3, 19, 24 e 25 della e Direttiva 2024/1385/UE artt. 15, 16, 19. Sentenze della Corte EDU: <ul style="list-style-type: none"> - Talpis contro Italia del 2 marzo 2017; - Landi c. Italia, 7 aprile 2022; - De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022; - M.S. c. Italia, 7 luglio 2022;

	- I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022
Interventi sul posto	
Assicurare, innanzitutto la tutela della vittima, verificando immediatamente i presupposti per l'adozione delle misure precautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente)	Convenzione di Istanbul; artt. 48 e 55; Direttiva 2024/1385/UE artt. 15, 16, 19.)
<p>Effettuare il sopralluogo descrivendo lo stato dei luoghi anche con fotografie/video, evitando giudizi personali, apprezzamenti sulla moralità della vittima o su come questa si sarebbe dovuta comportare, valutazioni giustificatrici e ridimensionanti della condotta dell'autore, avendo cura di rappresentare sempre e solo i fatti</p> <p>Non sollecitare atti di rappacificazione tra vittima e aggressore</p> <p>Gestire l'approccio con la vittima in modo adeguato, ascoltandola con atteggiamento empatico, parlandole, separatamente dall'aggressore, e verificando lo stato in cui si trovano sia lei che i figli ed informarla, separatamente, sugli strumenti giuridici a sua tutela ivi compresa la possibilità di chiamare il 1522 ed invitare sempre la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 8</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE artt. 25 lett. e) e 26)</p>

<p>Informare in modo chiaro e completo la donna della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, specificando che tale istituto garantisce l'assistenza legale senza oneri economici a carico della persona interessata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 57;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 6);</p>
<p>Accompagnare la vittima al pronto soccorso qualora presenti lesioni (fisiche o psicologiche) o mostri segni di ansia.</p>	
<p>Presentazione da parte della vittima di denuncia o querela presso il comando di polizia/carabinieri</p> <p>E' opportuno:</p>	
<p>Assumere modalità empatiche di ascolto della vittima, preferibilmente in ambienti confortevoli, chiedendo innanzitutto se ha paura (per sé, per i figli, per terzi, per animali a cui è particolarmente legata, per il lavoro, ecc.), perché la paura non deve essere mai sottovalutata;</p> <p>Non disincentivare la presentazione della denuncia o querela preoccupandosi delle conseguenze per l'autore (sul lavoro, sui figli, ecc.), mantenendo sempre al centro la tutela della vittima e la valutazione individualizzata delle sue esigenze anche collaborando con i centri anti violenza</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 21;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE artt. 14, 25, 26, 27, 28 sull'assistenza specialistica alle vittime, 36.9 sulla specifica formazione di chi riceve le denunce.</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.6</p>

<p>Riportare fedelmente le parole usate dalla vittima e astenersi da commenti;</p> <p>Non formulare mai domande estranee ai fatti coinvolgenti l'intimità e la dignità della vittima con finalità moralistiche o colpevolizzanti</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 12, 42 e 54;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE art.20;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 21, 22, e 23, par. 3, lett. c);</p> <p>Corte EDU <i>J.L. contro Italia</i> del 27 maggio 2021 e Pronuncia Comitato <i>A.F. contro Italia</i> del 20 giugno 2022</p>
<p>Raccogliere in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per ricostruire i fatti;</p> <p>Accertare sempre se vi è o meno in corso un procedimento di separazione o divorzio o relativo all'affidamento dei figli/delle figlie, tra i principali fattori di rischio;</p> <p>Acquisire i documenti prodotti dalla vittima;</p> <p>Prevedere specifiche modalità investigative nel caso in cui vi siano persone offese minorenni, persone con disabilità, persone di nazionalità straniera, persone che subiscono discriminazioni multiple (per orientamento sessuale, per identità di genere, per età, per provenienza geografica, per colore della pelle, per ragioni religiose, ecc.)</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 22, parr. 3 e 4;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.4, 21</p>
<p>Prevedere che in ogni caso in cui la vittima si rechi al comando di</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 49, 50 e 51</p>

<p>polizia e offra indicazioni o chieda spiegazioni rappresentando ipotesi di violenza, pur in assenza di formale denuncia o querela, sia redatta apposita annotazione di servizio trasmessa al pubblico ministero;</p> <p>Operare con la massima celerità l'ascolto della persona offesa e lo svolgimento delle indagini e di quanto necessario per assicurare una rapida tutela della stessa, anche mediante le opportune richieste di immediate misure cautelari, e tenendo conto dei fattori di rischio specificamente individuati nel caso concreto</p>	
<p>Verificare, da parte del procuratore della Repubblica e dei magistrati/e che si occupano del gruppo specializzato (che si sollecita a non definire "fasce deboli" perché è una denominazione estranea ai reati di cui si occupa e trasmette stereotipi errati sulla fragilità delle donne che denunciano), il rispetto delle direttive impartite alla polizia giudiziaria per assicurarne l'effettività, anche attraverso specifici corsi di formazione e informativi con l'ausilio dei centri antiviolenza</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt.7, par. 3; 15, par. 2; 18, par. 2;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.6</p>
<p>Prevedere appositi nuclei di polizia giudiziaria delle Procure addetti alla trattazione esclusiva dei reati di violenza contro le donne e domestica</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 22;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE, Considerando 48 e 73, art. 35</p>

Collocare sempre l'accertamento sulla violenza domestica in un contesto più ampio, che non si limiti all'accertamento di quella fisica, ma descriva anche forme manipolatorie (emotive, psicologiche, verbali ed economiche) e comportamenti espressivi di esercizio del potere dell'autore all'interno della coppia che limitino la vita e le scelte della vittima e/o dei suoi figli (nel vestire, nell'uso dei social o del telefono, nelle frequentazioni sociali e amicali, nello studio, nello sport, nel lavoro, nella relazione con la famiglia di origine; ecc.)	Convenzione di Istanbul artt. 33 e 49, par. 2, 50; Direttiva 2024/1385/UE, Considerando 11, art. 2.
Conoscere la portata gravemente traumatica per i figli di assistere alle violenze praticate sulla propria madre, anche alla luce dei più recenti e accreditati studi scientifici in materia a livello nazionale ed internazionale	Direttiva 2024/1385/UE
Collocare sempre l'accertamento della violenza sessuale come atto di potere dell'autore sul corpo della vittima, in assenza di un rapporto paritario e fondato sul consenso, sapendo che detto delitto non è determinato da impulsi e desideri sessuali dell'autore	Convenzione di Istanbul artt. 36, 40 e 42, 50.
Collocare sempre l'indagine relativa alla scomparsa di una	Convenzione di Istanbul artt. 33, 34, 42 e 50

<p>donna o di una bambina oltre che la sua uccisione come femminicidio, nei termini sopra indicati, secondo una prospettiva di genere;</p> <p>Collocare sempre l'accertamento sugli atti persecutori o altri delitti di violenza nei confronti delle donne o delle ragazze in un contesto più ampio, relativo ad una volontà di possesso e controllo dell'autore e non a ragioni affettive o frustrazioni da abbandono sentimentale</p>	
<p>Verificare costantemente e a intervalli ravvicinati i presupposti per la richiesta della misura cautelare nel corso del procedimento all'esito delle ulteriori attività di indagine;</p> <p>Non sottovalutare i fatti, le espressioni sessiste e la paura della vittima, soprattutto in presenza di ritrattazioni, ridimensionamenti o remissioni della querela della persona offesa, che costituiscono una modalità ordinaria della modalità ciclica della violenza, tanto da costituire, spesso, prova della prosecuzione della violenza</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 48 e 55;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 22;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE Considerando 31, 35 per vittime senza permesso di soggiorno, 37, 41 e art. 15.5.</p>
<p>Evitare qualunque giustificazione dell'autore del reato fondata sullo stato di tossicodipendenza, dipendenza da alcol o altri tipi di</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 12 e 42</p>

<p>dipendenza, nonché su dichiarate patologie mentali non strettamente connesse con il delitto commesso, sapendo che costituiscono solo acceleratori o aggravatori della violenza</p>	
<p>Evitare qualsiasi tipo di giustificazione dell'autore del reato fondata sul desiderio di vedere i figli</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 31 e 42</p>
<p>Ricorrere all'incidente probatorio per cristallizzare la prova, evitare nuove audizioni delle vittime ed accelerare il dibattimento nel caso di esercizio dell'azione penale</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 20, lett. a)</p>
<p>Svolgere riunioni periodiche tra i/le magistrati/e che si occupano della materia, al fine di consentire uno scambio di informazioni sulle applicazioni delle norme, sull'esperienza maturata, su nuove modalità di indagine e sui migliori strumenti di tutela della persona offesa;</p> <p>Motivare adeguatamente le richieste di archiviazione, al fine di consentire la conoscenza della ricostruzione dei fatti accertati, pur non idonei ad esercitare l'azione penale, venendo frequentemente utilizzati tali atti nei procedimenti di separazione e divorzio ovvero in presenza di ulteriori denunce o querele che richiedono l'esame anche dei precedenti</p>	<p>Linee guida operative inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare della Procura di Prato e della rete anti-violenza pratese</p>
<p>Contenuti formativi relativi alla fase del processo</p>	

È opportuno:	
<p>Assicurare la tendenziale partecipazione all'udienza preliminare e al dibattimento del/la pubblico ministero che ha svolto le indagini e assicurare un'adeguata formazione dei vice-procuratori/trici onorari/e che partecipano all'udienza monocratica impartendo anche opportune indicazioni da parte del Procuratore/della Procuratrice;</p> <p>Svolgere approfondimenti a fronte di ridimensionamenti o ritrattazioni, attraverso un ascolto empatico e non colpevolizzante della persona offesa collocandoli nel contesto della ciclicità della violenza, accertando se avvengono in una condizione di convivenza o nel corso di una separazione con minacce relative all'affidamento dei figli o di altri parenti, e utilizzando le attività investigative più adeguate quali intercettazioni telefoniche e ambientali per accertare le pressioni sulla vittima</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 42 e 54;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE artt. 22 e 25, par. 3;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE Considerando 31, 35 per vittime senza permesso di soggiorno, 37 e art. 15.5</p>
<p>Svolgere il dibattimento con attenzione massima al linguaggio utilizzato dalle parti, sempre rispettoso della dignità della vittima e della sua sicurezza</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 1, par. 1, lett. a);</p> <p>Direttiva 2012/29/UE artt. 18, 21, 22, 23, par. 3, lett. c) e 25, par. 3</p>
<p>Non consentire o non rivolgere domande che siano estranee ai fatti, tendano alla</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 1, par. 1, lett. a);</p>

<p>colpevolizzazione della vittima, attribuendole, anche indirettamente o subdolamente, la responsabilità del reato che ha patito (domande sull'abbigliamento, su patologie pregresse, su condizioni familiari, su abitudini od orientamento sessuale, ecc.)</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE artt. 18, 21, 22, 23, par. 3, lett. c) e 25, par. 3;</p> <p>Direttiva 2024/1385/UE Considerando 48 e artt.20 e 21 lett. f);</p>
<p>Celebrare l'udienza in un contesto accogliente per la vittima, nel quale questa sia posta in condizioni di non incrociare lo sguardo dell'autore, di non incontrare lui o i suoi parenti prima o dopo l'udienza</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 56, lett. d), e), f), g), i);</p> <p>Direttiva 2012/29/UE artt. 19 e 23, par. 3</p>
<p>Assumere un atteggiamento empatico nell'ascolto della vittima, consentendole di interrompere il suo esame nel caso lo richieda o abbia momenti di sofferenza o difficoltà</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 56;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art. 25, par. 3</p>
<p>Tutelare il fondamentale diritto di difesa dell'indagato/imputato senza ledere la dignità personale della vittima</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 56, lett. f);</p> <p>Direttiva 2012/29/UE artt. 18 e 23, par. 3, lett. c</p>
<p>Ridurre al massimo i tempi di ascolto della vittima ed evitare plurime audizioni</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 20, lett. a) e b)</p>

<p>Redigere i provvedimenti giudiziari attenendosi rigorosamente ai fatti emersi, senza debordare o indulgere nell'utilizzo di aggettivi o avverbi non necessari ai fini della decisione assunta, con massima attenzione ad evitare forme colpevolizzanti o moralistiche nei confronti della vittima o giustificazioniste dell'autore, con richiamo a sentimenti o emozioni (frustrazione, dispiacere, raptus, gelosia, impulso sessuale, ecc.) che costituiscono esclusivamente punti di vista soggettivi del giudice, non individuano la causa della violenza, minano l'esercizio imparziale della giurisdizione</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 15; 18, par. 3; 42; 54;</p> <p>Direttiva 2012/29/UE art.25, par. 3. Corte EDU J.L. <i>contro Italia</i> del 27 maggio 2021 e Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella <i>Relazione su La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze</i>. cit. pp. 84-87)</p>
<p>Informare le persone offese dal reato o i figli delle vittime di femminicidio circa la durata delle misure cautelari o la data del fine pena e della scarcerazione dell'autore</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 6, par. 5</p>

Nel momento della denuncia e nel corso del procedimento civile, al fine di garantire l'ascolto delle donne vittime di violenza e dei minori in un contesto idoneo e rispettoso dei loro bisogni, si evidenzia come buona pratica la realizzazione di spazi dedicati all'accoglienza e all'ascolto presso le Questure e le Caserme.

In tale prospettiva si segnalano, a titolo esemplificativo, le "Stanze tutte per sé" realizzate in diverse città della Toscana, tra cui Firenze, Lucca, Chianciano Terme, Castelfiorentino (Firenze) e Arezzo, nonché le stanze dedicate all'ascolto dei minori, come quella attivata presso il Tribunale di Prato.

Contenuti formativi relativi alle procedure nell'ambito del procedimento di prevenzione

“Per il pubblico ministero e per il questore è sempre necessario valutare, sia nel corso del procedimento penale (ad esempio nel caso di declaratoria di inefficacia della misura cautelare), sia all'esito della detenzione in carcere per espiazione pena, la presentazione di una proposta per l'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di violenza contro le donne e domestica (art. 4 lett. i-ter d. lgs. 159/2011), allorché vi siano elementi dimostrativi della persistenza della pericolosità sociale.

Tale misura assicura una particolare tutela alla persona offesa che sarebbe opportuno sempre ascoltare, soprattutto una volta che l'autore non sia più sottoposto ad alcuna misura cautelare o abbia scontato la pena, per accertarsi dell'effettiva assenza di pericoli attuali.”

[dal Libro Bianco nazionale]

Riferimento: art. 50 Convenzione di Istanbul

Contenuti formativi relativi alle procedure nell'ambito del processo civile e minorile

E' opportuno:

Contenuti	Riferimenti
Acquisire tutti gli elementi utili all'accertamento dell'esistenza di forme di violenza nel contesto da esaminare; Coordinarsi con l'autorità giudiziaria penale ed acquisire da questa tutte le informazioni ostensibili	Convenzione di Istanbul art. 18, par. 2
Evitare qualsiasi ricorso a mediazione o conciliazione in presenza anche soltanto del <i>fumus</i> di violenza	Convenzione di Istanbul art. 48
Conoscere e riconoscere il sistema circolare e manipolatorio della violenza familiare e l'utilizzo di pregiudizi nei confronti delle donne che la denunciano anche da parte delle istituzioni e di/delle professionisti/e privi/e di adeguata e comprovata	Convenzione di Istanbul art. 15; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 6, 77, 78, 79 (formazione sugli stereotipi di genere) e 86; artt. 36, 40, 41 e 42

formazione (psicologi/ghe, consulenti, criminologi/ghe, assistenti sociali, eccetera)	
Rendere concreto ed effettivo il diritto al prioritario interesse del minore, sempre prevalente sul rispetto alla bigenitorialità che vale solo fuori dei casi di violenza	Convenzione di Istanbul artt. 26; 31 e 56, par. 2
Ritenere la violenza nei confronti del partner elemento cruciale per accertare la capacità genitoriale, anche quando non avvenga alla presenza fisica dei figli/delle figlie	Convenzione di Istanbul art. 45, par. 2
Non ridimensionare a conflitto familiare la violenza quando si connota per l'asimmetria di potere (di sesso, economico, sociale, emotivo, ecc.) e per l'esistenza di un rapporto gerarchico e non paritario	Convenzione di Istanbul in Preambolo e artt. 4 e 6 Direttiva 2012/29/UE art. 22; gli indici di demarcazione sono indicati con chiarezza da Cass. pen., Sez. 6, n. 17656 del 12 marzo 2024, V.; Cass. pen., Sez. 6, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273)
Operare la valutazione del rischio, conoscendone tutti gli indicatori, ai fini dell'affidamento dei figli/delle figlie minorenni affinché questi non costituiscano lo strumento per proseguire condotte violente, persecutorie o maltrattanti	Convenzione di Istanbul artt. 31, par. 2 e 51
Evitare, ove possibile, il ricorso alle consulenze tecniche di ufficio per l'accertamento della responsabilità genitoriale quando vi siano situazioni di violenza domestica o sessuale e comunque non delegare valutazioni proprie del giudice a	Convenzione di Istanbul artt. 15; 16, par. 3; 18, parr. 2 e 3; 26, par. 2; 31; 52; Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli, - Commissione Parlamentare d'inchiesta Senato della Repubblica;

<p>professionisti condizionati da teorie a-giuridiche e ascientifiche come la cosiddetta alienazione parentale o formule analoghe che celano lo stesso tipo di teorie</p>	<p>Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023, L. sulle cd “false accuse delle donne” contenute nelle consulenze tecniche fondate su costrutti astratti ed ascientifici e non su elementi di fatto</p>
<p>Nominare consulenti che abbiano una specifica formazione in materia di violenza familiare e contro le donne non fondata su teorie a-scientifiche quali quelle sopra indicate e che applichino nel loro lavoro sistematicamente i principi, le modalità e gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.</p>	<p>Convenzione di Istanbul artt. 15; 16, par. 3; 18, parr. 2 e 3; 20, par. 2; 22; 26, par. 2; 31; 52</p>

Contenuti formativi con riferimento alla nomina da parte del giudice o del pubblico ministero di psicologi/ghe e psichiatri/e

- per le audizioni protette dei/delle minorenni o di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità e i relativi incidenti probatori;
- per l'accertamento della capacità di intendere e di volere di autori di violenze sessuali, domestiche o femminicidi.

In via preliminare il/la magistrato/a è tenuto ad accertare, innanzitutto, che il/la professionista nominato/a:

- sia dotato di accertata competenza, risultante da certificazioni, nella specifica materia in cui deve in concreto operare per lo specifico caso (violenza sessuale, violenza contro minorenni, violenza domestica, ecc.). Ogni forma di violenza contro le donne e/o i/le minorenni, infatti, richiede una specializzazione propria;
- dimostri e certifichi la conoscenza della Convenzione di Lanzarote, della Convenzione di Istanbul, della Direttiva 29/2012/UE e della Direttiva 2024/1385/UE;
- non aderisca o non provenga da scuole che riconoscono la “sindrome da alienazione parentale” o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.

MAGISTRATURA

Principali riferimenti della formazione specialistica

- Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. e); 7 e 15, par. 2.;
- Direttiva 2024/1385/UE art. 23
- **l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 26/2006** prevede che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine di adottare il programma annuale dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura
- **l'art. 6, comma 2, l. n. 168/2023** prevede che *“Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”*
- **Direttiva 2024/1385/UE art. 36.3:** *“Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. **Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.**”*

In aggiunta a questi, si rimanda ai contenuti specifici dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale e decentrata, nonché a tutte le attività formative organizzate da vari soggetti che operano nel settore, in un approccio integrato, al fine di avere il necessario scambio multidisciplinare.

Contenuti della formazione specialistica

La magistratura si avvale dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale e decentrata, nonché a tutte le attività formative organizzate da vari soggetti che operano nel settore, in un approccio integrato, al fine di avere il necessario scambio multidisciplinare.

FORZE DELL'ORDINE

Principali riferimenti della formazione specialistica

- L'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, limitatamente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo di Polizia penitenziaria (non anche Guardia di Finanza, Polizia municipale, ecc.) demanda l'attivazione, presso i rispettivi istituti di formazione, di specifici corsi destinati al personale che si occupa della prevenzione e del perseguimento dei reati di violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne; il contenuto di detti corsi deve essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, ad oggi non adottato;

Contenuti della formazione specialistica

Si aggiungono a quelli della parte relativa alle indagini preliminari.

- intervenire con urgenza ad ogni richiesta in cui emerge un pericolo per l'incolumità, fisica o psicologica, della vittima di un reato di violenza contro le donne: conoscenza del primo intervento salvavita: tecniche di de-escalation e messa in sicurezza immediata
- effettuare gli interventi assicurando sempre la tutela della vittima come priorità assoluta e raccogliendo tutti gli elementi di fatto, evitando commenti non necessari, utili per l'Autorità che sarà successivamente interessata (questore per le misure di prevenzione e pubblico ministero per le notizie di reato);
- non sollecitare atti di rappacificazione tra vittima e aggressore;
- gestire l'approccio con la vittima in modo adeguato, ascoltandola, parlando separatamente dall'aggressore, verificando lo stato in cui si trovi, informarla separatamente degli strumenti giuridici a sua tutela;
- invitare sempre la donna a rivolgersi a un CAV e informare puntualmente del gratuito patrocinio, spiegando che l'avvocato/a sarà pagato/a dallo Stato;
- verificare i presupposti per l'adozione delle misure pre-cautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente);
- accompagnare la vittima al pronto soccorso qualora presenti lesioni;
- procedere con specifiche dettagliate modalità nel caso di presentazione da parte della vittima di denuncia o querela presso il comando di polizia secondo le indicazioni dell'Autorità giudiziaria ovvero di presentazione di esposti secondo le indicazioni delle Autorità competenti;
- in ogni caso: provvedere ad una modalità di ascolto della vittima empatico, sentirla in ambienti confortevoli, evitare di disincentivare la presentazione della denuncia o querela o esposto preoccupandosi o peggio rappresentando le conseguenze per l'autore; riportare fedelmente le parole usate, astenersi da commenti, raccogliere in

modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per ricostruire i fatti accertando anche se vi è o meno in corso un procedimento di separazione o divorzio e relativo affidamento dei figli/delle figlie, acquisire i documenti prodotti;

- prevedere specifiche modalità di ascolto nel caso in cui siano vittime, minorenni, persone con disabilità, anziani, straniere;
- prevedere che in ogni caso in cui la vittima si rechi al comando di Polizia e offra indicazioni o chieda spiegazioni rappresentando ipotesi di violenza, pur in assenza di formale denuncia o querela o esposto, sia redatta apposita annotazione di servizio trasmessa al pubblico ministero o al questore competente;
- collocare sempre l'accertamento sulla violenza domestica in un contesto più ampio relativo a forme manipolatorie, gerarchiche e di potere all'interno della coppia;
- collocare sempre l'accertamento della violenza sessuale in un contesto più ampio di potere dell'autore sul corpo della vittima che ritiene non necessario un rapporto paritario e di consenso, senza assumere che detto delitto sia fondato su impulsi e desideri sessuali dell'autore;
- collocare sempre l'indagine relativa alla scomparsa di una donna o di una bambina oltre che la sua uccisione come femminicidio, nei termini sopra indicati;
- collocare sempre l'accertamento sugli atti persecutori o altri delitti di violenza nei confronti delle donne o delle ragazze in un contesto più ampio relativo ad una volontà di possesso e controllo dell'autore e non a ragioni affettive o frustrazioni da abbandono sentimentale;
- non sottovalutare i fatti anche in presenza di ritrattazioni, ridimensionamenti o remissioni della querela da parte della persona offesa, che costituiscono una modalità ordinaria e spesso ne comprova la prosecuzione;
- evitare qualunque giustificazione dell'autore del reato fondata su stato di tossicodipendenza alcol dipendenza o altri tipi di dipendenza, nonché su affermate patologie mentali;
- evitare qualsiasi tipo di giustificazione dell'autore del reato fondata sul desiderio di vedere i figli/le figlie o sulla volontà di rappacificamento o sull'avvio di percorsi di disintossicazione o di cura;
- non formulare domande estranee ai fatti, coinvolgenti l'intimità e la dignità della vittima con finalità moralistiche o colpevolizzanti ai fini dello screditamento della sua credibilità.

AVVOCATURA

“L’avvocatura assume un ruolo cruciale nel contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne in ogni ambito in cui si trova ad operare perché ha il contatto diretto con autori o vittime e ne direziona l’attività difensiva.

Il diritto di difesa dell’indagato/imputato è un diritto costituzionale e convenzionale garantito che va bilanciato con il diritto umano inalienabile delle donne di vivere libere dalla violenza e di essere tutelate nella loro dignità ed integrità fisica e morale quando denunciano e intendono separarsi dal partner violento. Infatti, nella sentenza Talpis contro Italia, al par. 123, “La Corte rammenta che, nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell’aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e all’integrità fisica e psichica delle vittime”. Ad oggi, la Corte EDU ritiene che il processo in Italia costituisca spesso un “calvario” per le vittime di reati di violenza di genere a causa delle modalità colpevolizzanti e vittimizzanti delle domande, soprattutto dei difensori degli imputati, cui sono costrette e che spesso attengono alla loro vita intima e alla loro sfera morale, estranee all’accertamento dei reati” (Convenzione di Istanbul artt. 12, 42 e 54; Direttiva 2012/29/UE art. 21, 22, e 23, par. 3, lett. c); Direttiva 2024/1385/UE art. 36.4; Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021 e Pronuncia Comitato CEDAW A.F. contro Italia del 20 giugno 2022)”.

[dal Libro Bianco nazionale]

Principali riferimenti della formazione specialistica

- Direttiva 2024/1385/UE art. 36.4 : *“Fatta salva l’indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per **sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all’età dei minori.**”*

Contenuti della formazione specialistica

Contenuti	Riferimenti
Conoscere i fatti che vengono riferiti dagli assistiti depurandoli da stereotipi di genere; Riconoscere la differenza tra conflitto e violenza	Cass. pen., Sez. 6, n. 17656 del 12 marzo 2024, V.; Cass. pen., Sez. 6, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273
Essere consapevoli dell’entità del trauma indelebile delle donne e dei bambini che ne sono vittime	Convenzione di Istanbul art. 26

<p>Evitare mediazione e conciliazione, anche indiretta, in caso di riferita violenza</p>	<p>Convenzione di Istanbul art. 48.</p>
<p>Risolvere il caso e approntare la strategia difensiva senza l'utilizzo di pregiudizi di genere (primo tra tutti "la donna se l'è cercata o strumentalizza le denunce");</p> <p>Indirizzare le vittime di violenza o gli autori di violenza ad avvocati specializzati o farsi affiancare da questi</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE art. 8</p>
<p>Sollecitare le vittime a rivolgersi ai CAV e gli autori ai centri per uomini maltrattanti;</p> <p>Servirsi solo di consulenti con comprovata competenza e preparazione in materia di violenza contro le donne e domestica;</p> <p>Non operare valutazioni moralistiche e superflue, rispetto ai fatti, fondate su condivisi stereotipi sul ruolo di mogli o madri, doverosamente caricate di tutte le responsabilità familiare, e di marito o padri, doverosamente caricati delle sole responsabilità professionali;</p> <p>Valutare il rischio di recidiva anche per difendere meglio</p>	

<p>l'autore delle violenze ed evitare che ne commetta di ulteriori o più gravi con effetti devastanti anche per la sua posizione;</p> <p>Rivolgere alle vittime le domande con toni adeguati, attinenti ai fatti, sempre avendo cura di rispettarne la dignità e l'intimità, senza gratuite aggressioni;</p> <p>Garantire sempre e solo il <i>best interest</i> del minorenni;</p> <p>Utilizzare un linguaggio adeguato, privo di aggettivazioni moralistiche, non colpevolizzante o vittimizzante e sempre attinente solo all'oggetto dell'accertamento giudiziario.</p> <p>Gestione del trauma e delle sue manifestazioni (apparenti contraddizioni, paura, vergogna) evitando approcci che esponano ulteriormente la vittima</p> <p>Informare la vittime sul <i>gratuito patrocinio</i> – patrocinio a spese dello Stato - dando informazioni chiare su diritti e procedure</p>	
--	--

Contenuti	Riferimenti
Gestione dei provvedimenti civili che coinvolgono problematiche di violenza di genere e collaborazione tra uffici	Protocollo operativo - Tribunale di Grosseto
Piano di azione-esecuzione sentenza CEDU Talpis c/Italia. Attuazione linee guida in tema di organizzazione e buone prassi di cui alla delibera CSM del 09/05/2018	Protocollo d'intesa per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere, la violenza domestica e di prossimità – Tribunale di Arezzo
Rete di tutela e assistenza delle vittime dell'area pratese: rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato	Protocollo d'intesa – Tribunale di Prato

CONSULENTI TECNICI/CHE e PERITI/E

“I consulenti tecnici sono ausiliari del giudice (sono denominati periti nel settore penale e consulenti tecnici di ufficio/CTU nel settore civile) o delle parti (del pubblico ministero magistrato, parte pubblica; degli avvocati della persona offesa o dell'imputato)

I consulenti del giudice e del pubblico ministero sono pubblici ufficiali e dunque hanno l'obbligo giuridico di riferire le notizie di reato di cui vengono a conoscenza al magistrato dal quale sono stati nominati.

Tutti i delitti contro i minorenni e il reato di violenza domestica sono perseguibili di ufficio e il CTU e il perito, se vengono loro rivelati, sono tenuti a segnalarlo formalmente al magistrato.”

[dal Libro Bianco nazionale]

Principali riferimenti della formazione specialistica

- Convenzione di Istanbul.
- Convenzione di Lanzarote
- Direttive dell'UE

- Rapporto GREVIO sull'Italia pubblicato nel 2020 sulle prassi distorte nell'utilizzo delle consulenze in sede civile, le norme del codice civile, del codice penale, del codice di procedura civile e di procedura penale
- le sentenze della Corte EDU di condanna dell'Italia
- l'orientamento consolidatosi della giurisprudenza di legittimità (sentenze civili e penali della Corte di Cassazione)
- le buone prassi di uffici giudiziari e protocolli di psicologi/psicologhe
- le Relazioni della Commissione sul femminicidio

Contenuti della formazione specialistica

- **La trattazione prioritaria dei procedimenti come previsto dalle specifiche disposizioni nel settore civile e penale**
 - Convenzione di Istanbul artt. 49 e 50.
 - Delibera CSM 9 maggio 2018
 - Legge 69/2019 cd. Legge Codice rosso
- **Coordinamento tra Autorità giudiziarie (civile/penale/minorile);**
 - Convenzione di Istanbul artt. 18, par. 2
- **Conoscenza (certificata) dei seguenti atti**
 - la Convenzione di Lanzarote
 - la Convenzione di Istanbul
 - la Direttiva 29/2012/UE sulle vittime
 - la Direttiva 2024/1385/UE
- **Conoscenza degli stereotipi e dei pregiudizi giudiziari**
 - sulle donne vittime di violenza
 - su bambini e bambine
- **Conoscere e non aderire né provenire da scuole che riconoscono la “sindrome da alienazione parentale” o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.**

Operatori/trici della sanità

*“L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato i seguenti problemi da risolvere nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari: **i loro eventuali sentimenti negativi, compreso il senso di inadeguatezza, impotenza, isolamento, specialmente dove esistono pochi servizi verso cui indirizzare le vittime. Alcune credenze tradizionali**, tra le quali l’idea che la violenza domestica sia una faccenda privata, e eventuali idee sbagliate sulle vittime, come l’idea che la violenza venga provocata dalle donne stesse. Numerosi studi hanno dimostrato che **la violenza ha un impatto anche sul sistema sanitario nazionale**, aumentando il ricorso a cure e visite mediche nelle vittime anche a 1-4 mesi dall’evento e negli anni successivi rispetto ai gruppi di controllo. Le donne che hanno subito una violenza sessuale si rivolgono al servizio sanitario 4-5 volte di più rispetto a quelle che non hanno subito un abuso sessuale. Il numero delle vittime che si rivolge a un servizio sanitario, specialmente i pronto soccorso, è più alto di quello delle donne che vanno dalle forze dell’ordine, ai servizi sociali o ai centri antiviolenza. Le donne che hanno sperimentato la violenza da un partner hanno il doppio di probabilità di visitare un pronto soccorso. Dal 19% al 30% delle donne che fanno accesso a un pronto soccorso per trauma hanno in realtà subito una violenza domestica. (...)”*

[dal Libro Bianco nazionale]

La formazione del personale sanitario è fondamentale per un corretto approccio e per garantire un’assistenza adeguata, rispettando l’autonomia decisionale e il diritto alla riservatezza della donna in particolare per chi opera nei servizi di pronto soccorso, medicina generale, reparti di ginecologia e consultori.

Principali riferimenti della formazione specialistica

- PNRR – Missione 6-Salute
- *Linee Guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle donne vittime di violenza - G.U. n.24 del 30/01/2018.*
- *Advanced Trauma Life Support ATLS. Student Course Manual, American College of Surgeons, 2008.*
- *Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5”,*
- Libro Bianco ONDA 2023: verso un’equità di genere nella salute e nella ricerca scientifica.
- Progetto REVAMP (*Repellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum*)
- Progetto IpaziaCCM2021

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per le operatrici e gli operatori sanitari.

Contenuti della formazione specialistica

- **Ruolo del sistema sanitario nella prevenzione e intervento contro la violenza sulle donne**, riconosciuto dall'OMS come un grave problema di salute pubblica e uno dei principali fattori di rischio di morbilità e morte prematura per donne e ragazze.
- **Conoscere obblighi e percorsi per la tutela delle categorie vulnerabili.**
- **Conseguenze sanitarie della violenza di genere:** le conseguenze immediate e dirette, come lesioni fisiche e sintomi post traumatici acuti, o indirette a medio e lungo termine, come malattie croniche e disturbi psichiatrici.
- **Conseguenze che la violenza sulle donne ha sulla salute dei loro figli/figlie.**
- **Conoscere e applicare le corrette modalità di approccio del sistema sanitario** nel rispetto dell'autonomia decisionale e del diritto alla riservatezza delle donne, fermi restando gli obblighi giuridici.
- **Linee Guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle donne vittime di violenza - G.U. n.24 del 30/01/2018.**
- **Conoscere le risorse professionali disponibili sul territorio** per attivare la collaborazione con la rete territoriale intra ed extra ospedaliera per la donna e per i suoi figli/per le sue figlie.
- **Obblighi legali degli/delle operatori/trici sanitari.**
- **Conoscere e riconoscere i segni fisici** riconducibili a violenza di genere o domestica utilizzando criteri di *screening* appropriati
- **Conoscere gli indizi comportamentali, indizi dell'anamnesi e indizi dell'esame obiettivo.**
- **Conoscere il protocollo ATLS** redatto dalla Commissione dei chirurghi americani e adottato in 37 Stati in tutto il mondo, tra cui anche l'Italia.
- **Rilevazione del rischio attraverso il “Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5”,** indicato dal Ministero della Salute.
- **Lettura della rilevazione del rischio** in pronto soccorso di recidiva e letalità
- **Procedure corrette nel trattamento diagnostico terapeutico**, necessarie a garantire assistenza e protezione alla donna e ai suoi figlie/figli .
- **Obblighi e importanza delle informazioni alle donne vittime di violenza.**
- **Modalità di refertazione e conservazione delle prove:** lesioni fisiche, violenza sessuale, identificazione del prelievo, catena di custodia

- **Procedure per la protezione e la messa in sicurezza** delle donne e delle figlie e figli minori nell'ambito sanitario.

- Riconoscere i segni fisici di maltrattamento e porre una diagnosi di differenza tra un evento accidentale e un maltrattamento.
- Riconoscere i segnali della violenza oltre le lesioni evidenti
- Garantire spazi di ascolto separati dal partner
- Valutare indizi comportamentali, indizi dell'anamnesi e indizi dell'esame obiettivo.
- Valutare le lesioni, che possono essere di diverso tipo: traumi alla testa, ferite al volto, denti, mascella, rottura di timpano, ferite centrali al seno, ferite da arma da fuoco o da taglio, bruciature e ferite a vari stadi di guarigione.
- Valutare gli accessi ripetuti in pronto soccorso.
- Non minimizzare, non esprimere giudizi sulla situazione della donna, non esprimere dubbi sulla possibilità che ci sia stata effettivamente una violenza, non cercare di valutare se la storia è realistica, non forzare la donna a parlare, non forzare la donna a denunciare all'autorità giudiziaria.
 - Conoscere le modalità corrette di approccio, rispettando l'autonomia decisionale e il diritto alla riservatezza delle donne, fermi restando gli obblighi giuridici dell'operatore/operatrice.
 - Prestare attenzione ai segni e sintomi che possono suggerire violenza di genere, utilizzando criteri di screening appropriati
 - Effettuare una corretta raccolta dell'anamnesi medica che deve includere domande sensibili sulla presenza di violenza, garantendo sempre la privacy e la confidenzialità.
 - Redigere un accurato verbale con la storia della violenza e, se la vittima lo desidera, fornire supporto psicologico.
 - Fornire informazioni esaustive sulla rete territoriale d'aiuto.
 - Riconoscere situazioni ad alto rischio, attivando una rete di protezione.
 - Garantire l'accoglienza in emergenza.
 - Effettuare la valutazione ginecologica in caso di violenza sessuale.
 - Garantire un percorso psicologico per il superamento del trauma.
 - Effettuare accompagnamento alle strutture pubbliche e private presenti sul territorio di riferimento, se la donna lo richiede.

L'accesso della donna (sola o con prole minore) **al pronto soccorso e al triage** è possibile in diverse modalità:

- la donna può presentarsi autonomamente al pronto soccorso;
- accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle forze dell'ordine: il servizio di emergenza medica può condurre la donna al pronto soccorso, eventualmente coinvolgendo le forze dell'ordine;
- accompagnata dalle forze dell'ordine;
- accompagnata da operatrici dei centri antiviolenza;
- accompagnata da altri servizi pubblici o privati;
- accompagnata da altre persone (potenziali testimoni): è opportuno identificare chiaramente le persone che accompagnano la donna, in vista di un eventuale procedimento penale, e considerarle come potenziali testimoni;
- accompagnata dall'autore della violenza: nel caso in cui la donna sia accompagnata dall'autore della violenza, è essenziale gestire la situazione con particolare attenzione per la sicurezza della donna.

Il personale infermieristico addetto al triage, con una formazione adeguata,

- è responsabile del tempestivo riconoscimento di segnali di violenza, anche in assenza di dichiarazioni esplicite;
- può utilizzare informazioni relative ai precedenti accessi al pronto soccorso della donna per una valutazione più completa.
- alla donna vittima di violenza deve essere assegnata una codifica di urgenza relativa, come il codice giallo o equivalente, con un tempo di attesa massimo di 20 minuti;
- l'assegnazione di questo codice determina l'attivazione del Percorso specifico per le donne che subiscono violenza;
- in aggiunta al codice di triage, verrà assegnato un identificativo di Percorso, definito nell'ambito dell'organizzazione del pronto soccorso, che contribuisce a determinare l'attivazione del Percorso stesso.

Nella zona del triage, è importante che siano presenti materiali informativi visibili e comprensibili, anche per donne straniere, riguardanti i seguenti aspetti:

- tipologie di violenza;
- effetti della violenza sulla salute di donne e bambini;
- normativa di riferimento;

- indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio;
- servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e vittime di violenza assistita;
- indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522.

Trattamento diagnostico terapeutico

Successivamente alla presa in carico:

- devono essere garantite alla donna l'assistenza e la protezione necessarie per il suo caso specifico;
- nel caso in cui la donna abbia figlie/i minori che l'abbiano accompagnata al pronto soccorso, è consigliabile che queste/i rimangano con la madre e siano coinvolte/i nel suo stesso percorso, preservando l'unità familiare;
- durante il trattamento diagnostico-terapeutico, la donna deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale, fornendo protezione, sicurezza e riservatezza;
- eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, devono essere temporaneamente allontanati, e solo su richiesta della donna potranno raggiungerla nell'area protetta;
- l'area protetta rappresenta l'unico luogo in cui la donna viene visitata, sottoposta ad accertamenti strumentali e clinici, e riceve ascolto e prima accoglienza, nel pieno rispetto della sua privacy e con la disponibilità di materiale utile per eventuali denunce o querele.
- L'operatrice/operatore sanitario che prende in carico la donna
 - deve utilizzare una corretta comunicazione, con un linguaggio semplice e accessibile anche alle donne con disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale;
 - deve garantire un ascolto e un approccio empatico, non giudicante, favorendo l'instaurazione di un rapporto basato sulla fiducia;
 - deve acquisire, durante le diverse fasi del Percorso, il consenso libero e informato della donna, rilevare la violenza subita e i rischi immediati per lei e per gli eventuali figli/figlie minori.
- Per donne straniere o con disabilità, è essenziale attivare la presenza di mediatrici culturali o linguistiche, o figure di supporto indicate dalla donna o individuate dagli operatori sanitari.
- In caso di presenza di figlie/i minori non presenti in ospedale, è importante verificare se siano al sicuro o siano rimaste/i affidate al padre, informando la donna sulle conseguenze relative alla violenza assistita.

- La donna deve essere informata riguardo agli obblighi legali di informazione all’A.G. .
- È fondamentale e obbligatorio informare la donna sulla presenza dei centri antiviolenza sul territorio e fornire un elenco di servizi pubblici e privati dedicati. Queste informazioni sono cruciali per consentire alla donna di prendere decisioni informate e accedere a un supporto adeguato.

PROCEDURA DA SEGUIRE DURANTE LA VISITA MEDICA

Rinvio agli allegati delle Linee guida nazionali e alle linee guide del Codice ROSA in ogni Azienda Sanitaria regionale

Repertazione e conservazione delle prove

Per garantire un’adeguata repertazione e conservazione delle prove in caso di violenza, è consigliabile seguire le seguenti raccomandazioni.

1. Fotografare le lesioni fisiche

- Consigliare di fotografare accuratamente le lesioni fisiche evidenziate sulla vittima.
 - Includere un’etichetta nella foto, simile a quella utilizzata per gli esami ematochimici, identificando il numero di accettazione attribuito alla donna.
 - Descrivere le lesioni nella scheda clinica utilizzando la terminologia corretta, indicando localizzazione, dimensioni, colore e qualsiasi altro elemento rilevante.

2. Violenza sessuale

- In caso di violenza sessuale, prevenire la contaminazione, degradazione e perdita di tracce biologiche.
- Eseguire una corretta repertazione e conservazione delle prove.
- Predisporre la catena di custodia dei reperti per garantire la validità delle prove in eventuali procedimenti giudiziari.

3. Identificazione del prelievo

- Identificare chiaramente la sede del prelievo, indicando ogni dettaglio rilevante.
- Nel caso di indumenti indossati dalla donna con possibili tracce biologiche o lacerati, chiedere alla donna di consegnarli per una corretta conservazione e per avviare la catena di custodia dei reperti.
- Offrire alla donna indumenti sostitutivi, se necessario.

4. Catena di custodia

- Predisporre e mantenere una catena di custodia rigorosa per tutti i reperti raccolti.

- Documentare ogni passaggio nella gestione dei reperti, garantendo la tracciabilità e l'integrità delle prove.

Per ulteriori dettagli e indicazioni specifiche sulla repertazione di tracce biologiche, si consiglia di fare riferimento alle Linee guida nazionali, che fornisce linee guida specifiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, curate dall'Associazione scientifica genetisti forensi italiani (Ge.F.I.).

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico

L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione "*Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5*", indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in pronto soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le opzioni di dimissioni di seguito suggerite

Rilevazione del rischio in pronto soccorso basso

- L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale.
- La donna viene rinvia al proprio domicilio.
- Se la donna acconsente, si attiva la rete antiviolenza territoriale.

Rilevazione del rischio in pronto soccorso medio/alto

- L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale.
- Se la donna acconsente, si attiva la rete antiviolenza territoriale.
- In mancanza di soluzioni immediate e secondo accordi con la Direzione sanitaria di riferimento, si prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore a 36/72 ore.

L'obiettivo è garantire la protezione e la messa in sicurezza immediata della donna.

L'operatività deve essere consentita 24 ore su 24, mediante procedure specifiche condivise e flessibilità organizzativa.

- Si garantisce la continuità della protezione del pronto soccorso per donne e figli/figlie minori fino all'attivazione dei servizi territoriali.
- L'operatrice/operatore sanitaria/o informa sempre la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, quando possibile, attiva la rete antiviolenza territoriale, coinvolgendo gli attori nei protocolli formalizzati.

AL MOMENTO DELLA DIMISSIONE

- L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm:
 - 995.50 abuso/maltrattamento minore;
 - 995.53 abuso sessuale minore;
 - 995.80 abuso/maltrattamento adulto;
 - 995.83 abuso sessuale adulto;
 - 995.51 violenza psicologica su minore.
- È obbligatorio comunicare alla vittima la presenza sul territorio dei centri anti violenza del terzo settore e di tutti i servizi di rete dedicati; una mappatura dettagliata e aggiornata del territorio deve essere disponibile presso il pronto soccorso.
- Devono essere avviate, su richiesta della donna, le procedure di contatto con i centri anti violenza o altri attori della rete anti violenza territoriale.
- Durante la dimissione, è importante informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, fornendo indicazioni su come contattare direttamente le forze dell'ordine nel caso in cui la donna sia determinata a procedere in tal senso.
- Rimangono fermi gli obblighi di informazione all'A.G.

Operatori/trici sociali e socio-educativi

*“Per le operatrici e gli operatori sociali e socio-educativo è importante prevedere una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a **fornire a tutte le persone coinvolte una visione comune fondata sulla cornice culturale della Convenzione di Istanbul e sul superamento degli stereotipi di genere e che promuova l’adozione di un linguaggio ed una metodologia condivisi**, per creare una prospettiva unitaria nelle azioni di prevenzione e contrasto della violenza.*

*Gli assistenti sociali degli Enti Locali per le loro funzioni istituzionali, gli operatori e le operatrici di tutti i servizi attivi sui territori previsti ai sensi della l. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e delle relative normative regionali, **possono giocare un ruolo essenziale come antenne territoriali nell’emersione del sommerso, e, di concerto con i centri antiviolenza, nel sostegno dei percorsi di uscita dalla violenza per donne e minori.***

*Il sistema dei servizi sociali, siano essi gestiti direttamente dal pubblico o in co-progettazione e co-gestione con il privato sociale, si rivolge a tutti. Il suo carattere universalistico si esplica a più livelli, la costruzione e promozione della coesione sociale prescinde dalla situazione di bisogno contingente e dalle caratteristiche individuali. In più, **i bisogni a cui il sistema dei servizi sociali offre risposte toccano virtualmente tutte le fasi e gli avvenimenti della vita**, dalla prima infanzia agli anni dell’istruzione e della partecipazione nel contesto sociale, gli anni di lavoro, le difficoltà di malattia e non autosufficienza che spesso caratterizzano l’età anziana. Il sistema dei servizi sociali è chiamato a garantire e promuovere in tutte queste fasi, la partecipazione e la piena inclusione sociale, ad offrire sostegno, servizi e risposte ad eventi che possono andare dalla difficoltà nello svolgimento del ruolo genitoriale, alla presenza di disabilità o vulnerabilità, fino alla perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell’abitazione, o all’età.”*

[dal Libro Bianco nazionale]

I servizi sociali, per la loro natura, organizzazione e finalità, rivestono un ruolo centrale nel sistema delle Reti antiviolenza della regione Toscana.

Il sistema dei servizi sociali, siano essi gestiti direttamente dal pubblico o in co-gestione con il privato sociale, per il loro carattere universalistico, l’ottica di prossimità, l’approccio integrato e la capacità di rispondere ai bisogni lungo tutto l’arco della vita, rappresentano un presidio strategico nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

L’universalismo garantisce l’accesso senza barriere, favorendo l’emersione della violenza nei contesti meno visibili. La prossimità territoriale consente l’intercettazione precoce di segnali di rischio, mentre il lavoro in rete con centri antiviolenza, sanità, scuola, forze dell’ordine e autorità giudiziaria permette interventi coordinati e multidimensionali. Inoltre, essendo attivi in tutte le fasi della vita – dall’infanzia all’età anziana – i servizi sociali sono in grado di cogliere

segnali di violenza in contesti diversi e di attivare percorsi personalizzati di tutela, accompagnamento e autonomia.

Infine, i servizi sociali svolgono anche una funzione educativa e culturale, contribuendo alla promozione di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della non violenza, attraverso interventi di prevenzione primaria nelle scuole, nelle comunità.

In virtù di queste caratteristiche, si rende necessaria una formazione specialistica, continua e obbligatoria per assistenti sociali e operatori e operatrici socioeducativi, finalizzata allo sviluppo di competenze professionali nella prevenzione, riconoscimento, valutazione e presa in carico dei casi di violenza di genere, in ottica intersezionale, centrata sulla persona e basata sui diritti umani.

È fondamentale che la formazione avvenga all'interno di una cornice unitaria e condivisa con gli attori delle Reti antiviolenza, in grado di garantire coerenza metodologica, uniformità di linguaggio, principi comuni di intervento e una visione integrata tra i diversi soggetti.

L'investimento in una formazione strutturata rappresenta quindi una leva strategica per consolidare il ruolo dei servizi sociali nelle politiche pubbliche di prevenzione e contrasto della violenza di genere

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per gli operatori e le operatrici sociali.

Contenuti formativi specifici per gli operatori/trici sociali

Tutte le figure professionali che intervengono nel sistema territoriale dei servizi sociali rivestono una funzione strategica per l'emersione della violenza e il sostegno delle donne e devono essere capaci di:

- ascoltare attivamente e interagire per costruire uno spazio di relazione;
- riconoscere i segnali di disagio e di vulnerabilità, gli indicatori di una relazione violenta e di violenza assistita;
- conoscere il fenomeno della violenza di genere nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali;
- conoscere e saper interagire con il sistema delle Reti antiviolenza regionali (Rete Codice Rosa e Reti Antiviolenza Zonali) per orientare e sostenere la donna.

Contenuti formativi per aree di intervento

La suddivisione delle aree è ripresa dal Libro Bianco

*Prima area di intervento: **riconoscimento del fenomeno***

Destinatari: tutte le figure presenti sul territorio che possono venire in contatto con le donne che hanno subito violenza (anche assistita) e maltrattamento in qualsiasi ambito sociale e professionale, e debbono, pertanto, rivestire un ruolo strategico quali attori di primo contatto: assistenti sociali, educatori/educatrici di comunità, animatori/animatrici, mediatori/mediatrici culturali, personale degli sportelli di ascolto, operatori/operatrici sociali, gruppi sociali, volontarie/i.

Obiettivi e contenuti:

- approfondimento della conoscenza del fenomeno nei vari livelli di complessità: la violenza come strumento di dominio maschile sulle donne; dimensione del fenomeno nel mondo e in Italia e in Regione Toscana; pervasività e trasversalità del fenomeno;
- evoluzione normativa: conoscenze aggiornate sul sistema giuridico di riferimento internazionale e nazionale in materia di violenza di genere, maltrattamento e stalking;
- la matrice culturale della violenza, stereotipi di genere e linguaggio, intesi come ordito simbolico e comunicativo su cui si costruiscono, si legittimano e si riproducono le disuguaglianze e le forme di dominio;
- decostruzione delle rappresentazioni normalizzate della violenza, riconoscere gli elementi che ne favoriscono l'occultamento e rafforzare un linguaggio professionale rispettoso, consapevole e trasformativo;
- le forme della violenza maschile contro le donne, riconoscimento dei segnali dei fenomeni di violenza sessuale e domestica;
- competenze sull'ascolto empatico: capacità di sospendere il giudizio, di rispettare i tempi e l'autodeterminazione della donna vittima di violenza, di riconoscere anche segnali indiretti di disagio o violenza, di garantire sicurezza, riservatezza e accoglienza.
- orientamento e accompagnamento della donna vittima di violenza nelle reti antiviolenza;
- sensibilizzazione sul tema delle mutilazioni genitali femminili

*Seconda area di intervento: **presa in carico della vittima***

Destinatari: operatori/operatrici coinvolti direttamente nei percorsi di accompagnamento delle donne appartenenti a servizi sociali e sociosanitari territoriali, equipe integrate multidisciplinari, operatrici dei centri antiviolenza

Obiettivi e contenuti:

- Violenza ≠ conflitto. Riconoscere questa distinzione non è solo una premessa teorica, ma una scelta metodologica cruciale. Mentre il conflitto si gestisce con strumenti di mediazione tra pari, la violenza richiede interventi di protezione per la vittima e responsabilizzazione dell'autore.
- Il ciclo della violenza e i danni sulla salute: effetti neuropsicologici e relazionali del trauma, meccanismi di difesa e risposta comportamentale nelle donne vittime di violenza di genere.
- approccio intersezionale sensibile alle vulnerabilità multiple: disabilità, migrazione, orientamento sessuale, età ecc., con progetti personalizzati che “soddisfino i bisogni specifici”;
- criteri per l'attivazione urgente della rete antiviolenza e delle misure di protezione;
- accoglienza sicura, linguaggio non ri-traumatizzante, rispetto dei tempi e della autodeterminazione. La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale (...)” Convenzione di Istanbul, art. 18.
- migliorare la consapevolezza delle proprie reazioni emotive e delle proprie competenze relazionali;
- competenze sulla rilevazione e valutazione del rischio nella violenza di genere: rafforzare le competenze nella identificazione tempestiva dei segnali di rischio e sull'uso di strumenti per la rilevazione del rischio e per valutazione strutturata e dinamica del rischio, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali. Integrare la valutazione del rischio all'interno del processo di presa in carico e attivazione delle misure di protezione. Strumenti e scale di valutazione utilizzati a livello nazionale e internazionale (es. DA5, SARA, DASH ecc.).
- strumenti per il riconoscimento e la presa in carico dei/delle minori vittime di violenza assistita: comprendere le implicazioni della violenza nelle dinamiche genitoriali e nei procedimenti di affidamento; analizzare criticamente l'applicazione del principio di bigenitorialità alla luce del superiore interesse del minore e delle norme in materia di protezione dalla violenza (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, art. 3; Convenzione di Istanbul, art. 26).
- competenze per l'intervento con uomini autori di violenza: valutazione, presa in carico, percorsi di cambiamento, recidiva. Approfondire le dinamiche specifiche dell'intervento (negazione, minimizzazione, resistenza, responsabilizzazione, promozione del cambiamento comportamentale) anche con approcci metodologici e linee guida per i programmi con autori. (standard europei per i “perpetrator programmes”. WWP European Network).

- comprendere il ruolo e la funzione dei CUAIV nell'ambito del sistema di contrasto alla violenza di genere.
- sostenere le competenze con strategie professionali orientate a prevenire la vittimizzazione secondaria, riconoscendo che ogni fase del contatto tra la donna e il sistema dei servizi (accoglienza, valutazione, documentazione, colloqui, accompagnamento) può rappresentare un fattore di rischio di riattivazione del trauma

*Terza area di intervento: **accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza***

Destinatari: operatori/operatrici che si occupano del percorso di uscita dalla violenza.

Obiettivi e contenuti:

- elaborare percorsi di uscita dalla violenza e indicare modalità di aiuto nell'ambito delle reti dei servizi pubblici e del privato sociale territorialmente costituite; ruolo dei CAV come servizi specializzati nella rete anti violenza;
- sostenere le donne a raggiungere l'autonomia per intraprendere un nuovo percorso di vita;
- riconoscere gli effetti del comportamento violento nelle dinamiche familiari e, in particolare, i danni a lungo termine della violenza assistita sui bambini;
- conoscere e sapere utilizzare in maniera corretta ed appropriata gli strumenti di valutazione e gestione del rischio.

Giornalisti/e e operatori/trici della comunicazione

*“La consapevolezza del **ruolo** svolto dagli organi di informazione nel contrasto alla violenza è un dato relativamente recente. Invece, come recita il titolo di una campagna dedicata al tema, **le parole sono importanti**: concorrono a costruire la nostra visione del mondo, il nostro sistema di valori e di credenze. Le parole non sono etichette che apponiamo su eventi, esperienze e oggetti: i significati di quegli eventi, quelle esperienze e quegli oggetti si definiscono nella lingua, che distingue o accorpa, come diceva Saussure, in modo arbitrario. I vocaboli che formano una lingua sono il risultato di un processo che gli specialisti chiamano ‘lessicalizzazione’ e consiste “nel dare una forma linguistica a ciò che ci circonda e che è esperienzialmente rilevante in una data cultura e in una data comunità sociale”.*

Alcune lingue possiedono certi significati, altre no: questo accade per ragioni storiche, ambientali e ovviamente culturali, ma la presenza di parola – di un significato – rende visibile e comunicabile un fatto, un’esperienza, mentre la sua assenza lo copre, come ci ha insegnato la storia già evocata della parola ‘femminicidio’.

Usare le parole è, dunque, anche un modo per fare le cose: le parole non solo possono colpire e ferire, come accade con il linguaggio d’odio – hate speech – ma possono costruire un racconto scorretto, replicare stereotipi e rovesciare le responsabilità.”

[dal Libro Bianco nazionale]

Principali fonti della formazione specialistica

- *Convenzione di Istanbul* (art.17) sul ruolo delle “tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media” e sulla loro responsabilità nel “prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità”.
- Il *Manifesto di Venezia* del 2017 frutto di un’elaborazione che ha coinvolto la Commissione pari opportunità della Fnsi, la Cpo Usigrai e GiULiA
- Vademecum “Oltre le parole”, realizzato dal Coordinamento Pari Opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con GiULiA e le CPO delle associazioni regionali, offre: linee guida pratiche e riferimenti deontologici; esempi concreti; orientamenti etici per una narrazione rispettosa e consapevole della violenza di genere.
- Osservatorio STEP (dal 2023), nato da una collaborazione tra Università La Sapienza, Ordine dei Giornalisti, FNSI, Usigrai e GiULiA, ha il compito di monitorare la rappresentazione mediatica della violenza contro le donne e fornire dati utili per la formazione e l’aggiornamento professionale.
- Corsi di Formazione ad-hoc ODG, la piattaforma dell’Ordine nazionale dei Giornalisti propone corsi specifici con crediti deontologici, tra cui: “Grammatica, sostantivo femminile. Perché scrivere bene aiuta a combattere le discriminazioni”. “Il racconto

giornalistico della violenza alle donne”, con focus sui primi risultati dell’Osservatorio STEP.

- Vademecum contro molestie e intimidazioni nel mondo del giornalismo (aggiornato maggio 2025), redatto dalla CPO della FNSI, in collaborazione con GiULiA e altri soggetti del settore, mira a: fornire definizioni chiare di molestie, sessismo e intimidazioni; suggerire comportamenti da riconoscere e segnalare; indicare tutele legali, contrattuali e deontologiche disponibili; promuovere ambienti professionali sicuri, rispettosi e paritari nel mondo del giornalismo.
- Le *Linee Guida* dell’Unicef sulla rappresentazione della violenza contro le donne.
- Direttiva 2024/1385/UE art. 36.8.: “ *Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di **combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.***”
- Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti
- Testo unico dei doveri del giornalista/della giornalista

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per i giornalisti/le giornaliste e gli operatori/ le operatrici della comunicazione.

Contenuti formativi specifici della formazione

- assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate, allo scopo di evitare la costruzione di racconti segnati da stereotipi e pregiudizi;
- mettere in risalto le storie positive di donne che si sono sottratte alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;
- evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;
- evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle le donne;
- porre attenzione all’uso linguistico, evitando espressioni “anche involontariamente [...] irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili” e parole fuorvianti come ‘amore’, ‘raptus’, ‘follia’, ‘gelosia’, ‘passione’, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento; l’uso di immagini e segni stereotipati che rappresentano le donne solo in chiave di richiamo sessuale e soprattutto di

“suggerire attenuanti e giustificazioni all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via;

- evidenziare il nesso tra violenza e cittadinanza, utilizzando il femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali;
- evitare ogni forma di sensazionalismo e spettacolarizzazione;
- inserire sempre informazioni relative all’accesso ai percorsi di uscita dalla violenza;
- rendere sempre visibile l’autore della violenza;
- non descrivere l’autore della violenza come un soggetto deviante;
- evitare forme implicite o esplicite di empatia e giustificazione nei suoi confronti, descrivendo la violenza come un fenomeno innescato da comportamenti o scelte delle donne che suscitano perdita di controllo e portano dunque a cercare un presunto “movente” nella loro vita e nelle loro abitudini;
- non associare/ricondurre la violenza alla gelosia;
- tenere distinto nel racconto il confine tra conflitto e violenza evitando formule che descrivono l’atto violento o il femminicidio come “esito di una lite”;
- non evocare la fatalità.

Insegnanti ed educatori/trici

“Il ruolo chiave dell’educazione è ribadito dalla Convenzione di Istanbul, che dedica alla scuola e ai luoghi della formazione l’intero art. 14 (...) la scuola è il luogo che può consentire di spezzare la catena della violenza, a ogni livello”

[dal Libro Bianco nazionale]

Principali fonti della formazione specialistica

- Convenzione di Istanbul art. 14
- Linee Guida Nazionali *“Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”*
- Direttiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 83 del 24 novembre 2023 in tema di *“Educazione alle relazioni”*
- Linee guida per l’Europa, emanate dall’Ufficio regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2010)
- Linee guida Unesco (2009, 2018)
- Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024
- Raccomandazione della Commissione europea 92/131 del 27 novembre 1991, relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini
- Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per gli insegnanti e per gli educatori/educatrici di scuole, università e centri di formazione di ogni ordine e grado.

Contenuti della formazione specialistica

- **L’art. 14 della Convenzione di Istanbul, che richiama ad inserire “nei programmi scolastici” materiali didattici sui temi relativi ai seguenti temi:**
 - la parità tra i sessi;
 - i ruoli di genere non stereotipati;
 - il rispetto reciproco;
 - la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
 - la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale.
- **Il contrasto alla discriminazione e la promozione al rispetto delle differenze** quali punti chiave delle *“competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte*

essenziale dell'educazione alla cittadinanza" connessa ai contenuti di tutte le discipline al fine di concorrere alla crescita *"relazionale e affettiva delle alunne e degli alunni"*.

- **Spezzare l'idea della differenza in chiave gerarchica**, identificata con la disuguaglianza, poiché *"Dalla differenza come disuguaglianza gerarchica discende la relazione nella forma del dominio, che produce discriminazioni e che in italiano (e in altre lingue) risulta simboleggiata e insieme costruita anche dalla pratica linguistica"*.
- **Mostrare la differenza come tratto che segna alla radice la nostra umanità** e non *"come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di discriminazioni"* (da riformulare)
- **Identificare e contrastare gli stereotipi di genere**, in quanto la scuola è il luogo dove si codificano modelli culturali presentati come naturali *"in un gioco continuo di rinforzi reciproci con gli altri ambiti educativi e di socializzazione"*.
- **Insegnare a riflettere criticamente sul concetto di genere**, situarlo in una prospettiva storica e riflettere sulla terminologia ad esso collegata.
- Una **grande attenzione al linguaggio e alle immagini dei libri di testo, per evitare la riproposizione di modelli del maschile e del femminile che presentano un'antica distinzione funzionale** rispetto al lavoro di cura, alla crescita dei figli/delle figlie, all'accesso al lavoro e alla progressione di carriera.
- **L'attenzione all'uso del genere grammaticale**, al fine di garantire una corretta rappresentazione delle donne nella lingua, ponendo particolare attenzione alle indicazioni relative all'uso del genere grammaticale contenute nei testi dedicati all'educazione linguistica:
 - (a) spiegare il funzionamento delle regole di assegnazione e accordo di genere;
 - (b) mostrare come il genere grammaticale costituisca un potente strumento di coesione testuale e quindi la conoscenza del suo funzionamento aiuti la codifica e decodifica di qualsiasi testo;
 - (c) illustrare il significato e l'uso dei nuovi termini femminili che indicano ruoli istituzionali e professioni di prestigio, come architetta, assessora, avvocatessa, cancelliera, chirurga, conferenziera, consigliera, critica, deputata, difensora, direttrice (generale), funzionaria, ingegnera, ispettrice, medica, ministra, notaia, prefetta, primaria, procuratrice, rettrice, revisora dei conti, segretaria (generale), senatrice, sindaca, tesoriera, ecc.;
 - (d) sottolineare la regolarità grammaticale di queste forme e spiegarne la formazione, fornendo qualche nozione di morfologia che permetta, ad esempio, di distinguere tra nomi semplici (figli-o, figli-a) e nomi composti con un suffisso (consigl-ier-e, consigl-ier-a), così da incrementare anche la conoscenza del lessico dell'italiano.

- **Parlare del fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica**, illustrare i dati, coinvolgere ragazzi e ragazze nella discussione.
- **Attivare il protagonismo dei ragazzi**, con l'obiettivo di creare un'alleanza tra donne e uomini per sconfiggere la violenza e ogni forma di discriminazione.
- **Saper riconoscere i segnali di abusi e violenze compresa la violenza assistita**
 - Saper gestire delle rivelazioni: cosa fare quando un bambino racconta di violenza domestica
 - Mantenere la continuità educativa in situazioni di emergenza
 - Mantenere i rapporti con le madri: evitare giudizi e colpevolizzazioni
- **Conoscere i propri obblighi** giuridici in materia di segnalazione di situazioni di violenza.
- **Saper fornire alle vittime informazioni chiare sugli strumenti e sui riferimenti territoriali**
- **Conoscere i provvedimenti di ammonimento del/la Questore** applicabili a (alle minori autori/trici di condotte riconducibili a reati.
- **Conoscere le funzioni del referente per il cyber bullismo**
- **Conoscere e saper attivare la rete territoriale di aiuto**
- **Conoscere le funzioni di figure di riferimento super partes** come la Consigliera di fiducia per la comunità scolastica o accademica che svolgano funzioni di prevenzione e contrasto nei confronti di discriminazioni, abusi e molestie e chiamate a prestare assistenza e ascolto nell'assoluto rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il contributo dell'Università nei percorsi formativi regionali

Nell'ambito delle politiche regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere, la Regione Toscana promuove un sistema di formazione integrato e coerente, finalizzato a garantire qualità, continuità e omogeneità degli interventi sull'intero territorio. In tale quadro, l'Università contribuisce quale infrastruttura pubblica di conoscenza, formazione e ricerca, operando in raccordo con gli indirizzi regionali e nel rispetto delle competenze, delle autonomie ordinamentali e dei sistemi di accreditamento propri delle diverse istituzioni e professioni coinvolte.

In coerenza con i criteri sopra delineati, l'Università svolge un ruolo rilevante sia nella formazione generale e trasversale, sia nella formazione specialistica, mettendo a disposizione competenze scientifiche, metodologiche e didattiche fondate sull'interdisciplinarietà e sull'aggiornamento continuo dei contenuti. In particolare, l'Università contribuisce alla formazione generale favorendo l'integrazione tra saperi giuridici, sociali, sanitari, psicologici ed educativi, e alla formazione specialistica attraverso master universitari, corsi di

perfezionamento e altri percorsi post-laurea, nonché mediante attività formative avanzate rivolte a specifiche professionalità.

Tale contributo si realizza anche mediante la collaborazione con altre istituzioni competenti, incluse quelle titolari di percorsi formativi ordinamentali e obbligatori, nel rispetto delle rispettive autonomie. In questo ambito rientrano, ad esempio, le attività formative svolte dall'Università su invito nell'ambito di percorsi rivolti alla magistratura e ad altre professionalità, anche nell'ambito della formazione specialistica, senza sovrapporsi ai sistemi di formazione e accreditamento propri (quali ECT/SSM, ECM o quelli degli ordini professionali), ma concorrendo in un'ottica di complementarità e cooperazione istituzionale.

In questo contesto si colloca l'esperienza dell'Università di Firenze, che ha attivato un Laboratorio sulla violenza di genere, configurato come *general course* e articolato in un percorso formativo strutturato e multidisciplinare. Il Laboratorio affronta il fenomeno della violenza di genere attraverso moduli tematici che integrano profili culturali, giuridici, sociali, sanitari e comunicativi, coinvolgendo docenti universitari ed esperte ed esperti provenienti dalle istituzioni, dalle professioni e dai servizi del territorio.

L'impostazione del Laboratorio, fondata sull'interdisciplinarietà e sul dialogo tra saperi e pratiche, è coerente con l'approccio adottato nel presente volume e con gli indirizzi regionali in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Pur non essendo finalizzato all'assolvimento di obblighi formativi settoriali né al rilascio di crediti professionali, il Laboratorio contribuisce alla diffusione di conoscenze di base avanzate, alla costruzione di un linguaggio comune e allo sviluppo di strumenti interpretativi condivisi.

Nel loro insieme, le attività formative universitarie — dalla formazione di base ai master universitari, fino ai percorsi specialistici svolti in collaborazione con altre istituzioni — si collocano all'interno del sistema formativo integrato promosso dalla Regione Toscana e costituiscono il quadro di riferimento entro cui si inseriscono i percorsi di formazione specialistica per ambito professionale, illustrati nelle schede tecniche del presente documento.

Commercialisti/e

“Il ruolo dei commercialisti nella lotta contro la violenza di genere, e in particolare la violenza economica, è cruciale. Attraverso una preparazione adeguata e azioni concrete, i commercialisti possono offrire un sostegno significativo alle vittime, contribuendo a ridurre l’incidenza di questo tipo di violenza e a promuovere l’indipendenza economica delle persone colpite. Investendo in formazione, consapevolezza e collaborazione, i commercialisti possono diventare una risorsa preziosa nella rete di supporto alle vittime, aiutando a costruire un futuro in cui la violenza economica non sia più tollerata. “

[dal Libro Bianco nazionale]

La violenza economica

La violenza di genere rappresenta una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani a livello globale. Essa si manifesta quando una persona viene discriminata, abusata o sottomessa a causa del proprio genere, in contesti personali, sociali, lavorativi o economici. Le forme di violenza di genere includono abusi fisici, psicologici, sessuali, verbali ed economici. Quest’ultima, la violenza economica, è spesso trascurata a causa della sua natura meno visibile, ma le sue conseguenze sono altrettanto devastanti. La violenza economica si manifesta attraverso il controllo, l’isolamento o la limitazione all’accesso alle risorse finanziarie. Colpisce soprattutto le donne, ma può verificarsi in tutte le relazioni, comprese quelle familiari, di coppia, professionali e associative. Essa si configura quando una persona impedisce all’altra di avere autonomia economica, limita la libertà di spesa, si appropria dei suoi guadagni o le impedisce di lavorare. I danni sono molteplici: dalla dipendenza economica all’impossibilità di fuggire da una situazione abusiva. Nella pratica professionale del dottore/della dottoressa commercialista, questa forma di violenza può emergere in modo silenzioso ma sistematico. È quindi necessario sviluppare strumenti di analisi, ascolto e intervento affinché il/la professionista possa contribuire in modo attivo alla sua individuazione e prevenzione, sempre nel rispetto delle normative e del proprio ruolo etico e deontologico.

Riconoscere e contrastare la violenza economica è parte integrante della responsabilità etica, sociale e professionale dei dottori/delle dottoresse commercialisti/e. Il ruolo che questi/e professionisti/e ricoprono nella vita economica di famiglie, imprese e individui li pone in una posizione privilegiata per osservare e intercettare dinamiche di abuso spesso invisibili. Ma questa posizione di fiducia comporta anche un dovere: agire con consapevolezza, discrezione e competenza per supportare chi si trova in condizione di vulnerabilità.

Questo Libro Bianco si propone di essere non solo una guida tecnica, ma anche un invito all’impegno collettivo. Ogni commercialista può fare la propria parte: informandosi, formandosi, vigilando e costruendo reti di protezione. La violenza economica non è solo un problema privato, ma un fenomeno con ricadute sociali e culturali che interroga profondamente la nostra professione. Contrastarla significa rafforzare la legalità, l’equità e i diritti di tutti.

Obiettivi e Azioni

Vigilanza e riconoscimento

Uno dei compiti fondamentali che il dottore/la dottoressa commercialista può svolgere nel contrasto alla violenza economica è esercitare un'attenta vigilanza e saper riconoscere i segnali di potenziali situazioni di abuso. Il/La commercialista, grazie al suo ruolo di consulente fiduciario, si trova spesso ad analizzare bilanci, conti correnti, investimenti, dichiarazioni patrimoniali e redditi, entrando in contatto diretto con la realtà finanziaria delle persone e delle famiglie. Questo accesso privilegiato può mettere in luce anomalie e comportamenti sospetti, che possono essere sintomi di una dinamica di controllo economico. La violenza economica, infatti, si manifesta spesso in forme sottili e insidiose, difficili da rilevare se non con una preparazione specifica e una sensibilità maturata nel tempo.

Tra i segnali di allarme che un/a commercialista può osservare vi sono: movimenti bancari sospetti, trasferimenti ingiustificati di denaro, limitazioni imposte all'accesso ai conti da parte di uno dei membri della coppia o dei soci, e forti discrepanze tra il reddito dichiarato e il tenore di vita mantenuto. La mancanza di accesso diretto ai documenti finanziari, l'assenza di autonomia nella gestione delle risorse, o la presenza costante e dominante di un partner o familiare durante gli incontri professionali possono essere ulteriori indizi. In ambito societario, ad esempio, è sintomatico il caso in cui un socio venga escluso sistematicamente dalla visione dei conti o dalle scelte economiche, senza giustificazioni valide.

È importante ricordare che l'identificazione di questi segnali non richiede un giudizio, ma una consapevolezza professionale. Il/La commercialista deve adottare un atteggiamento di ascolto, attenzione e cautela, mantenendo l'equilibrio tra il dovere di segretezza e la responsabilità sociale ed etica del proprio ruolo. La formazione continua e l'aggiornamento sul tema, anche attraverso i corsi accreditati dall'Ordine, sono strumenti essenziali per affinare questa capacità di vigilanza. In questo modo, il/la professionista diventa un prezioso alleato nella lotta contro la violenza economica e un punto di riferimento autorevole per la tutela dei diritti e della dignità delle persone.

Documentazione e raccolta prove

Nel contrasto alla violenza economica, la documentazione contabile e finanziaria rappresenta uno degli strumenti più efficaci di cui può disporre un/a commercialista. In molti casi, infatti, le prove di un abuso economico non sono immediatamente visibili o riconoscibili, ma emergono da una lettura attenta e professionale dei flussi finanziari, dei bilanci familiari o societari, dei documenti patrimoniali. La capacità del(la commercialista di conservare in modo preciso e sicuro questi dati è fondamentale non solo per adempiere agli obblighi deontologici, ma anche per offrire un supporto concreto in caso di procedimenti giudiziari o denunce.

Tra i documenti più rilevanti da raccogliere e archiviare in maniera ordinata e accessibile, si annoverano: estratti conto bancari, registrazioni contabili, ricevute e fatture di spesa,

dichiarazioni dei redditi, documentazione patrimoniale, contratti, bilanci personali e di famiglia. Ogni elemento può costituire un tassello importante nella ricostruzione della dinamica economica tra le parti e nell'emersione di eventuali abusi. È quindi essenziale che il/la professionista adotti procedure interne di conservazione e gestione dei documenti improntate alla trasparenza, alla sicurezza informatica e alla riservatezza, come previsto dal GDPR e dalle norme sul segreto professionale.

Nel caso in cui il/la commercialista nutra sospetti fondati su un possibile abuso economico, è opportuno che raccolga le informazioni in modo discreto, senza alterare il rapporto fiduciario con i/le propri/e assistiti/e, ma preparando un'eventuale base probatoria a supporto della vittima. Tale approccio è in linea con le raccomandazioni contenute nei libri bianchi e nei vademecum di altri Ordini professionali, come quello di Milano, che sottolineano il valore della documentazione come strumento di giustizia e tutela. Anche nei casi in cui non si proceda a una denuncia, questo materiale può essere determinante per attivare percorsi di autonomia economica e rafforzamento della vittima.

Comunicazione con la vittima

La comunicazione con la vittima di violenza economica rappresenta un momento delicato e fondamentale. Il/la commercialista, nella sua veste di professionista di fiducia, può diventare un interlocutore privilegiato per chi vive una condizione di abuso. Tuttavia, tale ruolo richiede grande sensibilità, preparazione e rispetto dei limiti professionali. Non sempre, infatti, la persona assistita è consapevole della propria condizione di soggezione o si sente pronta ad affrontarla apertamente. Per questo motivo è essenziale saper instaurare un dialogo empatico e non invasivo, capace di offrire ascolto e fiducia senza forzare la rivelazione di vissuti traumatici.

Il linguaggio da utilizzare deve essere neutro, rassicurante e privo di giudizio. Frasi come “Se ha bisogno di supporto per gestire le sue finanze o si sente in difficoltà, sono qui per aiutarla” possono costituire un primo segnale di disponibilità all'ascolto. È fondamentale lasciare alla vittima il tempo necessario per elaborare la propria situazione, evitando pressioni o domande dirette. Il commercialista può limitarsi a offrire informazioni sui diritti patrimoniali, sugli strumenti di protezione finanziaria disponibili e sull'esistenza di servizi specializzati a cui rivolgersi, come i centri anti violenza o gli sportelli legali gratuiti, quando disponibili.

La formazione su tecniche comunicative efficaci e sulla gestione dei casi di violenza economica dovrebbe diventare parte integrante del percorso formativo continuo dei/delle commercialisti/e. Alcuni gli Ordini professionali locali, come quello di Milano, hanno già avviato percorsi in tal senso, offrendo ai propri iscritti linee guida e protocolli per il primo approccio alla vittima. La comunicazione, in questo contesto, non è solo un atto professionale, ma anche un gesto di umanità e responsabilità civile. È attraverso questo canale che molte persone trovano il coraggio di chiedere aiuto e di intraprendere un percorso di autodeterminazione economica e personale.

Collaborazione multidisciplinare

Il contrasto alla violenza economica richiede un approccio integrato e multidisciplinare. La figura del/la commercialista, seppur centrale nella gestione contabile e patrimoniale, non può affrontare da sola le complesse problematiche che affliggono le vittime. È quindi essenziale che il/la professionista sappia collaborare con altre figure competenti, come avvocati/e, assistenti sociali, psicologi/ghe e operatori/trici dei centri antiviolenza. Questa sinergia consente di offrire un supporto completo alla persona, affrontando sia gli aspetti tecnici, sia quelli legali, emotivi e sociali.

In molti territori italiani sono già attive reti formali e informali tra Ordini professionali, servizi sociali, forze dell'ordine e associazioni del terzo settore. Il/La commercialista può entrare a far parte di questi network, contribuendo con la propria esperienza e competenza alla costruzione di percorsi di protezione e autonomia per le vittime. È importante anche sviluppare protocolli d'intesa e convenzioni tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e gli enti che si occupano di contrasto alla violenza di genere, come già avviene in alcune province italiane grazie all'iniziativa di colleghe e colleghi sensibili al tema.

La collaborazione multidisciplinare non significa invadere il campo altrui, ma piuttosto integrarsi in una visione condivisa di tutela e promozione dei diritti. Solo con il contributo coordinato di più figure professionali è possibile intervenire in modo efficace e tempestivo, restituendo dignità, sicurezza e autonomia economica alle persone vittime di violenza economica.

Rispetto del segreto professionale

L'esercizio della professione del/la commercialista è regolato da precisi obblighi deontologici, tra cui spicca il dovere di riservatezza. Questo principio assume particolare rilevanza quando ci si trova di fronte a situazioni di violenza economica. Il rispetto del segreto professionale è una garanzia per il/la cliente, ma anche un limite oltre il quale il professionista non può spingersi senza esplicito consenso. Tuttavia, tale riservatezza deve essere sempre bilanciata con l'esigenza di tutelare l'integrità della persona e di prevenire situazioni di danno imminente.

Nel caso in cui un/a commercialista sospetti che il/la proprio(a) cliente sia vittima di violenza economica, è fondamentale agire con cautela, documentando con attenzione ogni elemento rilevante e valutando la possibilità di segnalare la situazione solo previa autorizzazione espressa da parte della persona coinvolta. In assenza di consenso, è consigliabile consultare un legale per comprendere quali margini di azione siano possibili senza violare le norme deontologiche. Alcune leggi, infatti, prevedono deroghe alla riservatezza in presenza di gravi pericoli per l'incolumità fisica o psichica della vittima.

È essenziale, inoltre, che il/la commercialista informi la vittima dei propri diritti e dei limiti di intervento, chiarendo fin dall'inizio il ruolo di supporto e non giudicante. Solo così si costruisce un rapporto fiduciario basato sulla trasparenza e sulla consapevolezza. Il rispetto del segreto professionale, quindi, non deve essere visto come un ostacolo, ma come un fondamento etico che, se ben gestito, può diventare uno strumento di protezione efficace.

Denuncia e azioni formali

Quando la violenza economica è conclamata e documentata, può rendersi necessario attivare strumenti legali per tutelare la vittima. Il/la commercialista non ha competenza diretta in ambito giudiziario, ma può giocare un ruolo chiave nel fornire prove documentali, supporto informativo e orientamento. Il primo passo è sempre la valutazione della situazione insieme alla vittima, con la massima attenzione alla sua volontà, sicurezza e consapevolezza.

Tra le azioni possibili vi è la segnalazione agli organi competenti, come le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza o la Procura della Repubblica. Tali segnalazioni devono avvenire solo dopo aver valutato attentamente, eventualmente con l'ausilio di un/a avvocato/a, le implicazioni giuridiche e deontologiche. In alternativa o in parallelo, la vittima può essere indirizzata verso un centro antiviolenza, dove riceverà assistenza legale, psicologica e logistica. Molti centri lavorano già in rete con professionisti/e come i/le commercialisti/e, prevedendo percorsi integrati di tutela economica e patrimoniale.

Ogni intervento formale deve essere improntato al principio del consenso informato. L'obiettivo non è sostituirsi alla vittima nelle sue decisioni, ma offrirle strumenti, informazioni e supporto per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza in modo sicuro e consapevole.

I contenuti che seguono riguardano ambiti tematici specialistici che assumono rilevanza prioritaria per i commercialisti/le commercialiste.

Contenuti della formazione specialistica e divulgazione

Perché la lotta alla violenza economica diventi parte integrante della cultura professionale del/la commercialista, è necessario attivare percorsi di sensibilizzazione, formazione e comunicazione continua. Gli Ordini professionali locali e il Consiglio Nazionale possono avere un ruolo decisivo nel promuovere campagne informative rivolte agli iscritti/alle iscritte, organizzare seminari e workshop, e collaborare con enti accademici e associazioni del terzo settore per offrire formazione interdisciplinare.

Introdurre la tematica della violenza economica nei momenti istituzionali, come convegni e assemblee, può contribuire a creare una nuova consapevolezza professionale. I/Le commercialisti/e devono essere formati/e non solo sotto il profilo tecnico, ma anche su aspetti etici, relazionali e comunicativi. La partecipazione a giornate internazionali, la pubblicazione di vademecum e la diffusione di buone pratiche sono strumenti utili per consolidare una cultura professionale attenta ai diritti e alla dignità delle persone.

In questo contesto, assume valore anche l'attivazione di sportelli professionali volontari o gratuiti per le vittime, come già sperimentato in alcune realtà locali. La responsabilità sociale del/della commercialista si manifesta nel suo impegno quotidiano, ma anche nella sua disponibilità a fare rete, farsi promotore di cultura e contribuire a una società più giusta.

Riferimenti

- [1]. Advanced Trauma Life Support (ATLS) – Student Course Manual, American College of Surgeons, 2008
<https://www.facs.org/quality-programs/trauma/education/atls/>
- [2]. Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza – DATI
<https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2025/11/iii-indagine-maltrattamento.pdf>
- [3]. Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0052000100030110001&dgu=2018-01-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&art.codiceRedazionale=18A00520&art.num=3&art.tiposerie=SG
- [4]. Cass. pen., Sez. VI, n. 17656 del 12 marzo / 3 maggio 2024, V.
[Violenza domestica e liti familiari – Cass. pen. Sez. VI, n. 17656/2024 \(PDF\)](#)
- [5]. Cass. pen., Sez. VI, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273
[Cass. pen., Sez. VI, n. 37978 del 03.07.2023 \(PDF\)](#)
- [6]. CISMAI - Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita di maltrattamento sulle madri – 23 giugno 2017 <https://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita-da-maltrattamento-sulle-madri-2/>
- [7]. Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti (in vigore dal 1° giugno 2025)
Documento ufficiale approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che sostituisce il precedente testo unico e raccoglie le regole deontologiche per la professione:
https://www.og.puglia.it/files/pdf/Codice-deontologico-approvato-dal-CN-11.12.2024_def.pdf
- [8]. Convenzione di Lanzarote <https://rm.coe.int/16809f545d>
- [9]. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, art. 3 <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>
- [10]. Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)
<https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/attivita-internazionali-ed-europee/convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne-cedaw/>
- [11]. Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cd. e di seguito citata come “Convenzione di Istanbul” (11 maggio 2011)
<https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>
- [12]. Corte Costituzionale sent. 21/02-27/04/2018, n. 92

<https://archiviopenale.it/incidente-probatorio-testimonianza-del-minorenne-%E2%80%93-corte-cost-n-92-del-2018/contenuti/6820>

- [13]. Corte di Cassazione penale, Sezione VI, sentenze nn. 32042 dell'8/7/2024, F., Rv. 286854 e 12066 del 24/11/2022, dep. 2023
<https://www.njus.it/pdf/schede/documento.php?id=8370>
- [14]. Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5
<https://www.retedafne.it/wp-content/uploads/2021/12/Cass.-Civ.-S.U.-17.11.2021-n.-35110.pdf>
- [15]. Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 26934 del 12/03/2024
<https://www.njus.it/news/8370/la-linea-distintiva-tra-violenza-domestica-e-liti-familiari-e-netta-e-non-consente-confusioni/>
- [16]. Decisione CGUE Parris vs Trinity College Dublin Discriminazione basata sull'orientamento sessuale <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A897&locale=it>
- [17]. Delibera CSM 9 maggio 2018
<https://www.csm.it/portale/web/csm-internet/w/risoluzione-sulle-linee-guida-in-tema-di-organizzazione-e-buone-prassi-per-la-trattazione-dei-procedimenti-relativi-a-reati-di-violenza-di-genere-e-do>
- [18]. DGR Toscana 1260 del 5 dicembre 2016: istituzione della Rete regionale Codice Rosa
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5133384&nomeFile=Delibera_n.1260_del_05-12-2016
- [19]. Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio analisi criminale DATI
<http://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/crimine-italia-analisi-e-dati-pubblica-sicurezza>
- [20]. Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 maggio 2024
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj/ita>
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-throughout-the-european-union.html>
- [21]. Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf
- [22]. Direttiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 83 del 24 novembre 2023 – “Educazione alle relazioni”
<https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/circolari->

[direttive-regolamenti/2023/versione-testuale/direttiva-superamento-violenza-contro-le-donne](#)

- [23]. Intesa Stato Regioni n. 184 del 14.9.22 sui Requisiti minimi per i CUAU e Decreto del Ministero della Giustizia n. 73 del 28.3.25 con allegate Linee Guida CUAU
<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-184csr/>
- [24]. Intesa Stato-Regioni 27 Novembre 2014 e Allegato D.G.R. 368/2019
<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-146cu/#:~:text=Repertorio%20atto%20n.-,146/CU,antiviolenza%20e%20delle%20Case%20rifugio.>

https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5211476&nomeFile=Delibera_n.368_del_25-03-2019
- [25]. ISTAT 2025 – DATI
<https://www.istat.it/notizia/la-violenza-sulle-donne-nuovi-dati-istat/>
- [26]. La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 (18 novembre 2021);
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000356.pdf>
- [27]. Le Linee Guida dell'Unicef sulla rappresentazione della violenza contro le donne.
<https://www.unicef.it/minori-migranti-rifugiati/violenza-di-genere/#:~:text=Donne%20e%20ragazze%20migranti%20e%20rifugiate:%20prevenzione,fattori%20alla%20base%20della%20violenza%20di%20genere.>
- [28]. Legge 69/2019 cd. Legge Codice rosso
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581
- [29]. Legge n. 168/2023
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>
- [30]. [Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77](#) (Disposizioni di carattere finanziario, collegato alla legge di stabilità 2018) apporta modifiche normative, incluse quelle finanziarie, che possono riguardare l'attuazione delle leggi precedenti, come l'articolo 1 che finanzia il supporto alle aziende sanitarie per la vigilanza territoriale.
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2017-12-27;77>
- [31]. Legge Regionale Toscana 24 Febbraio 2025 nr. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41>

- [32]. Legge regionale Toscana 59/2007
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-11-16;59>
- [33]. Legge regionale Toscana 8/2024
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2024-03-05;8>
- [34]. Legge Regione Toscana 16 novembre 2007 n. 59 Interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle vittime
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-11-16;59>
- [35]. Libro Bianco ONDA 2023: Verso un'equità di genere nella salute e nella ricerca scientifica
<https://fondazioneonda.it/ondauploads/2024/04/Libro-Bianco-Onda2023.pdf>
- [36]. Libro Bianco per la formazione sulla violenza contro le donne
<https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2025/online-il-libro-bianco-per-la-formazione-sulla-violenza-contro-le-donne/>
- [37]. Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali (terza edizione, aggiornata ai sensi del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché alla Legge 24 novembre 2023, n. 168), fornite dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
<https://www.poliziadistato.it/statics/14/sca-linee-guida-mis-prev-personali-2024.pdf>
- [38]. Linee Guida Nazionali “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”
<https://www.provincia.modena.it/normativa/linee-guida-nazionali-educare-al-rispetto-per-la-parita-tra-i-sessi-la-prevenzione-della-violenza-di-genere-e-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-art-1-comma-16-l-107-2015/>
- [39]. Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017).
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG>
- [40]. Linee guida per l'Europa – OMS (Ufficio Regionale Europa), 2010
https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/98243/E94263.pdf
- [41]. Linee guida UNESCO – 2009 e 2018 UNESCO – education and gender equality documents (raccomandazioni e linee guida)
<https://www.unesco.org/en/education> (sito ufficiale UNESCO – sezione Educazione: linee guida e raccomandazioni UNESCO in materia di educazione e uguaglianza di genere) [Unesco Italia](#)

- Per la Raccomandazione del 1974 aggiornata e riferimenti alle successive linee guida (e alla nuova Raccomandazione sull'educazione alla pace e ai diritti umani):
<https://www.unesco.it/it/temi-in-evidenza/educazione/la-nuova-raccomandazione-sulleducazione-alla-pace/>
- [42]. Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica – Consiglio Superiore della Magistratura
[Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica - CSM-Internet - Portale CSM - Portale CSM](#)
- [43]. Linee guida nazionali curate dall'Associazione scientifica genetisti forensi italiani (Ge.F.I.)
<https://www.gefi-isfg.org/linee-guida/>
- [44]. Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto. Osservatorio permanente sulla violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia
[Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione-un cantiere aperto.pdf](#)
- [45]. Manifesto di Venezia del 2017 frutto di un'elaborazione che ha coinvolto la Commissione pari opportunità della Fnsi, la Cpo Usigrai e GiULiA
<https://www.fnsi.it/varato-il-manifesto-di-venezias-per-una-corretta-informazione-contro-la-violenza-sulle-donne>
- [46]. OMS - DATI
[Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti](#) (in lingua inglese)
- [47]. Ordinanza Cass. civ., Sez. 1, n. 13217 del 22 gennaio 2021.
<https://ovd.unimi.it/sentenza/cass-civ-sez-i-22-01-2021-n-13217/>
- [48]. Osservatorio sociale regionale della Toscana
<https://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale>
- [49]. Osservatorio STEP (dal 2023), nato da una collaborazione tra Università La Sapienza, Ordine dei Giornalisti, FNSI, Usigrai e GiULiA, ha il compito di monitorare la rappresentazione mediatica della violenza contro le donne e fornire dati utili per la formazione e l'aggiornamento professionale.
https://news.uniroma1.it/26112025_1401
- [50]. Osservatorio Violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia
[Osservatorio Violenza di Genere e Domestica](#)
- [51]. Patrocinio a spese dello Stato, c.d. gratuito patrocinio, articolo 76, comma 4-ter, del D.P.R. n. 115/2002

- <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115!vig=>
- [52]. PNR – Missione 6 – Salute (PDF ufficiale)
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3252_allegato.pdf
- [53]. Progetto Ipazia CCM 2021 (“Strategie di prevenzione della violenza sulle donne e sui minori”)
https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/pdf/8-5-2024/Scheda_ProgettoIPAZIA-CCM2021rev7.pdf
- [54]. Progetto REVAMP (REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum)
Descrizione sintetica del progetto – PDF del manuale operativo del progetto, realizzato nell’ambito del programma di sorveglianza e risposta alla violenza su persone vulnerabili (donne e bambini), con focus su pronto soccorso e servizi socio-sanitari:
https://www.epi.piemonte.it/allegati/Manuale_Revamp.pdf
- [55]. Pronuncia del Comitato CEDAW, nel caso F.C. contro Italia del 20 giugno 2022
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw?out=print>
- [56]. Pronuncia del Comitato CEDAW, nel caso F.C. contro Italia del 20 giugno 2022.
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw?out=print>
- [57]. Protocollo ATLS redatto dalla Commissione dei chirurghi americani e adottato in 37 Stati in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Advanced_Trauma_Life_Support
<https://acs.facsitaly.org/more/trauma>
<https://www.obiettivotrauma.it/images/relazioni2023/24.ATLS-e-Formazione-Chirurgica.pdf>
- [58]. Protocollo d’intesa – Tribunale di Prato
Sezione “Protocolli d’intesa” sul sito del Tribunale di Prato:
<https://www.tribunale.prato.it/it/Content/Index/60653>
- [59]. Protocollo d’intesa per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro la violenza di genere, la violenza domestica e di prossimità – Tribunale di Arezzo
Documento ufficiale scaricabile dal sito istituzionale del Tribunale di Arezzo:
<https://www.tribunale.arezzo.giustizia.it/it/Content/Index/55425> (vedi voce Protocollo d’intesa per trattazione procedimenti su reati contro violenza di genere – domestica e di prossimità, Prot. n. 130 Interno, 13/03/2019)
- [60]. Protocollo Napoli - Dichiarazione contro l’utilizzo nei tribunali italiani dell’alienazione parentale e del suo trattamento

- <https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2025/01/16-10-24-Dichiarazione-del-centro-studi-e-ricerche-protocollo-Napoli-insieme-ad-altri-esperti.pdf>
- [61]. Protocollo operativo – Tribunale di Grosseto
Testo del protocollo “violenza di genere e collaborazione tra uffici nei procedimenti”
https://www.ordineavvocatigrosseto.it/files/Protocollo--Violenza-di-genere-e-collaborazione-tra-uffici-nei-relativi-procedimenti_2.pdf
- [62]. Quaderni CNOP: Il contrasto della violenza di genere
<https://www.psy.it/wp-content/uploads/2024/12/Ord-psic-Quaderno-DICIOTTO.pdf>
- [63]. Raccomandazione della Commissione europea 92/131/CEE del 27 novembre 1991
Testo ufficiale della Raccomandazione 92/131 CEE – tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31992H0131>
- [64]. Raccomandazione marzo 2019 del Consiglio d’Europa Sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo paragrafo (II.F. Settore della giustizia);
<https://rm.coe.int/cm-rec-2029-1-italian/16809e671b>
- [65]. Rapporti sull’Italia del GREVIO [Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence](https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/il-gruppo-grevio-consiglio-deuropa/)
<https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/il-gruppo-grevio-consiglio-deuropa/>
- [66]. Rapporto del Comitato CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
https://cidu.esteri.it/wp-content/uploads/2024/03/CEDAW_C_ITA_CO_8_57560_E.pdf
- [67]. Rapporto sull’Italia del 13 gennaio 2020 del GREVIO
<https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-rapporto-del-grevio-sullapplicazione-in-italia-della-convenzione-di-istanbul-il-lavoro-ancora-da-fare>
- [68]. Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria – approvato 17/06/2021
Documento approvato in commissione parlamentare (consultabile in Gazzetta Ufficiale / sito Camera dei Deputati)
https://temi.camera.it/leg19/post/OCD15_14466/stereotipi-genere-e-violenza-sessuale-cedu-condanna-l-italia.html
- [69]. Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale (20 aprile 2022);
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>

- [70]. Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne nei procedimenti su affidamento e responsabilità genitoriale – approvata 20/04/2022
https://temi.camera.it/leg19/post/OCD15_14466/stereotipi-genere-e-violenza-sessuale-cedu-condanna-l-italia.html
- [71]. Relazione: La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze (biennio 2017-2018) – approvata 18/11/2021
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/DAGL/Attivita/ContenziosoCEDU/Relazione_2017.pdf
- [72]. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica – Consiglio Superiore della Magistratura
[Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica](#)
- [73]. S.A.R.A. - Spousal Assault Risk Assessment
https://emerge.ucsd.edu/r_1plrabytih9j494/
<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/eb480767-f436-8fdf-7121-60f0cf5e5fa1>
- [74]. S.I.L.V.I.A. - Stalking Inventory List per Vittime e Autori
https://www.poliziadistato.it/statics/09/silvia_def.pdf
- [75]. Salute nel PNRR (Missione 6)
<https://www.pnrr.salute.gov.it/>
- [76]. Sentenza Alpis c. Italia — 2 marzo 2017 (ric. n. 41237/14)
https://www.antonioacasella.eu/archiva/Talpis_it.pdf
- [77]. Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023.
<https://ovd.unimi.it/sentenza/cass-pen-sez-vi-04-04-2023-n-14247/#:~:text=Con%20la%20sentenza%20n.,ai%20reati%20motivati%20dal%20genere.>
- [78]. Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023;
<https://ovd.unimi.it/sentenza/cass-pen-sez-vi-04-04-2023-n-14247/#:~:text=Con%20la%20sentenza%20n.,ai%20reati%20motivati%20dal%20genere.>
- [79]. Sentenza CEDAW – A.F. c. Italia (20/06/2022)
<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/cedaw/case-law/af-v-italy>
- [80]. Sentenza Corte EDU – De Giorgi c. Italia (16/06/2022)
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22De%20Giorgi%20v.%20Italy%22%5D%7D>

- [81]. Sentenza Corte EDU – I.M. e altri c. Italia (10/11/2022)
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22I.M.%20and%20Others%20v.%20Italy%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22I.M.%20and%20Others%20v.%20Italy%22]})
- [82]. Sentenza Corte EDU – J.L. c. Italia (27/05/2021)
Sentenza ufficiale (HUDOC)
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-210299%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210299%22]})
- [83]. [Osservatorio Violenza sulle Donne](#)
- [84]. Sentenza Corte EDU – J.L. c. Italia (27/05/2021)
Sentenza ufficiale (HUDOC)
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-210299%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210299%22]})
- [85]. [Osservatorio Violenza sulle Donne](#)
- [86]. Sentenza Corte EDU – Landi c. Italia (07/04/2022)
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22Landi%20v.%20Italy%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Landi%20v.%20Italy%22]})
- [87]. Sentenza Corte EDU – M.S. c. Italia (07/07/2022)
[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22M.S.%20v.%20Italy%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22M.S.%20v.%20Italy%22]})
- [88]. Sentenza Corte EDU – Talpis c. Italia (02/03/2017)
<https://www.uniba.it/it/docenti/nalin-egeria/attivita-didattica/nalin-16-17/SentenzaTalpiss.pdf>
- [89]. Sentenza Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021;
<https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>
- [90]. Sentenza De Giorgi v. Italy — 16 giugno 2022 (ric. n. 23735/19)
<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218081> [hudoc.echr.coe.int](https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=Judgment+De+Giorgi+v.+Italy+-+Judgment+De+Giorgi+v.+Italy.pdf&id=003-7361060-10056540&library=ECHR)
<https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=Judgment+De+Giorgi+v.+Italy+-+Judgment+De+Giorgi+v.+Italy.pdf&id=003-7361060-10056540&library=ECHR>
- [91]. Sentenza di condanna della Corte EDU I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, (par. 115);
https://www.processopenalegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=2673
- [92]. Sentenza di condanna della Corte EDU nel caso J.L. contro Italia del 27 maggio 2021 <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>
- [93]. Sentenza I.M. and Others v. Italy — 10 novembre 2022
<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13880>

- [94]. Sentenza Landi v. Italy — 7 aprile 2022 (ric. n. 10929/19)
<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13632> hudoc.echr.coe.int
- [95]. Sentenza M.S. v. Italy — 7 luglio 2022
<https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=004-61582>
- [96]. Sentenza Talpis contro Italia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1321256
- [97]. Sentenze della corte CEDU contro l'Italia
<https://www.echr.coe.int/search?q=violence+agianst+women&categorymemberstatus=623061>
- [98]. Terre des Hommes e Cismai sul maltrattamento dei bambini – DATI
<https://terredeshommes.it/comunicati/terza-indagine-nazionale-sul-maltrattameno-di-bambini-e-adolescenti-in-italia/>
- [99]. Testo unico dei doveri del giornalista (in vigore fino al 31 maggio 2025)
<https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288>
- [100]. Vademecum contro molestie e intimidazioni nel mondo del giornalismo (aggiornato maggio 2025), redatto dalla CPO della FNSI, in collaborazione con GiULiA e altri soggetti del settore
https://www.odg.it/wp-content/uploads/2025/09/SOS_Molestie_A.pdf
- [101]. Vademecum “Oltre le parole”, realizzato dal Coordinamento Pari Opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con GiULiA e le CPO delle associazioni regionali
<https://www.odg.it/wp-content/uploads/2025/02/Oltre-le-parole-Vademecum.pdf>
- [102]. Vademecum Violenza Istituzionale, a cura del gruppo di lavoro “Genitorialità e diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza” Ordine degli Psicologi della Toscana
<https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/18701-Vademecum-Violenza-Istituzionale-OPT.pdf>
- [103]. Vittimizzazione istituzionale
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/11/VITTIMIZZAZIONE-ISTITUZIONALE_DiRe.pdf

Bibliografia e sitografia

ORDINE DEGLI AVVOCATI

<https://www.tribunale.arezzo.giustizia.it/it/Content/Index/55425>

https://tribunale-lucca.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC13294&modelId=32

<https://tribunale-massa.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CON9232&modelId=10000>

https://www.ordineavvocatigrosseto.it/files/Protocollo--Violenza-di-genere-e-collaborazione-tra-uffici-nei-relativi-procedimenti_2.pdf

<https://www.avvocati.prato.it/wp-content/uploads/2025/03/PROTOC1.pdf>

MAGISTRATURA

Si veda Appendice A

CENTRI ANTI-VIOLENZA

Adverse Experiences in Childhood, in *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 256/3 (2006) 174-186.

Attili G., Maltrattamento infantile e attaccamento: l'organizzazione filogenetica del pattern disorganizzato, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia* 3 (2001) 49-60.

Baldry A.C., *Orfani speciali*, Franco Angeli, Milano 2017.

Bancroft L. - Silverman J.G., *The Batterer as Parent*, Sage Publications, Thousand Oaks (California) 2002.

Bessi B. - Bruno S.T., Valenza terapeutica della valutazione della recuperabilità genitoriale in donne maltrattate, *Relazione al II Congresso nazionale Cismai, Rende (CS) 2001*.

Bessi B. - Filistrucchi P., Lavorare con madri e figli vittime di violenza domestica. L'esperienza di un centro antiviolenza, in Soavi G. - Buccoliero E., *La violenza assistita*, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 159-185.

Bettelheim B., Individual and Mass Behavior in Extreme Situations, in *Journal of Abnormal and Social Psychotherapy* 38/4 (1943) 417-452.

Bettelheim B., *Un genitore quasi perfetto*, Feltrinelli, Milano 1987.

Bianchi D. (a cura di), *Ascoltare il minore*, Carocci, Roma 2011.

Bianchi D. - Bertotti T., La rilevazione della violenza assistita nei servizi sociali territoriali pubblici e privati, in Luberti R. - Pedrocco Biancardi M.T., La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 195-221.

Bianchi D. - Moretti E. (a cura di), Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile, Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze 2006.

Bowlby J., Attaccamento e perdita, Boringhieri, Torino 1972-1983 (vol. I L'attaccamento alla madre, 1972; vol. II La separazione dalla madre, 1975; vol. III La perdita della madre, 1983).

Bowlby J., Costruzione e rottura dei legami affettivi, Raffaello Cortina, Milano 1982.

Bowlby J., La violenza in famiglia, in *Terapia familiare* 20 (1986) 19-37.

Bowlby J., Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento, Raffaello Cortina, Milano 1989.

Brazelton B. - Greenspan S., I bisogni irrinunciabili dei bambini, Raffaello Cortina, Milano 2001.

Bruno S.T., Maltrattamento e violenza alle donne: dinamica ed effetti a breve e lungo termine, in *Il Seme e l'Albero* 2-3 (1998) 16-25, Fondazione A. Devoto, Firenze.

Bruno S.T., Compresenza di violenza intrafamiliare sulle donne e uso di alcol: importanza di una precisa rilevazione per la programmazione di interventi efficaci, in Cimino L. - Lo Guercio C. - Scotto Di Tella A. (a cura di), *L'alcol nell'universo femminile*, Nicola Editore, Napoli 2000, pp. 77-86.

Bruno S.T., Percorsi di uscita dalla violenza, in Nizzola U. -Pissacroia M. (a cura di), *Trattato completo degli abusi e delle dipendenze*, Piccin, Padova 2002, pp. 497-523.

Bruno S.T. (a cura di), Ricerca su 28 centri antiviolenza italiani 1999-2001, in Sara-C European Project, *Spousal Assault Risk Assessment. Dai maltrattamenti ai delitti: una spirale da spezzare*, a cura di Differenza Donna con l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia - Osservatorio Nazionale sullo stalking, con il partenariato di Svezia e Grecia, 2004, pp. 28-33.

Bruno S.T., Le emozioni delle operatrici e degli operatori nel lavoro con donne vittime di violenza, in *Prospettive sociali e sanitarie* 25/2 (2005) 33-38, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano.

Bruno S.T., Case di accoglienza: una risposta per le donne e una risorsa per i servizi territoriali, in Dubini V. et al. (a cura di), *Violenza contro le donne: compiti e obblighi del ginecologo*, Editeam, Cento (FE) 2007, pp. 116-129.

Bruno S.T., I centri antiviolenza in Italia, in *Servizi sociali oggi* 12/2 (2007) 35-37.

Bruno S.T., Violenza e legame: una sfida terapeutica, in *Trasformazioni* 4 (dicembre 2007) 46-59.

Bruno S.T., Diffusione sperimentale di una griglia modulare di rilevazione della violenza domestica e assistita, in Progetto Fili e Trame: contro la violenza intrafamiliare verso donne e bambini, costruzione di rete e integrazione degli interventi, Litografia IP, Firenze 2010, pp. 17-32.

Bruno S.T., Impatto traumatico delle dinamiche di vittimizzazione, in Link 14 (2010) 53-62.

Bruno S.T., La presa in carico psicologica di donne vittime di violenza e la valutazione del rischio ai fini della protezione, in Dubini V. et al. (a cura di), Violenza contro le donne: compiti e obblighi del ginecologo, Editeam, Cento (FE) 2012. , pp. 94-115.

Bruno S.T., La rilevazione e valutazione del rischio presupposto per intervenire in modo efficace, in Progetto Fili e Trame: contro la violenza intrafamiliare verso donne e bambini, costruzione di rete e integrazione degli interventi, Litografia IP, Firenze 2010, pp. 48-57.

Bruno S.T., La presa in carico e la tutela delle vittime di stalking, in Dalla parte dell'Uomo 10 (2014).

Bruno S.T., Le conoscenze, l'assetto e gli strumenti necessari per la rilevazione e l'intervento nei casi di violenza, in FaRete salute di genere. Professionisti a confronto per il benessere nelle relazioni di coppia, Atti del Convegno dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, 2017, pp. 84-100.

Bruno S.T., Approccio alle vittime di violenza, in Il contrasto e la prevenzione alla violenza di genere, Ordine degli Psicologi della Toscana - Gruppo Psicologia & Salute di genere, Firenze 2019, pp. 59-70.

Bruno S.T., Il lavoro dei centri antiviolenza sul territorio, in Felicioni P. - Sanna A. (a cura di), Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, pp. 347-365.

Bruno S.T., L'EMDR nelle diverse fasi dell'intervento con donne sopravvissute a violenza domestica, in Atti del Congresso Clinica, ricerca, interventi: 20 anni di terapia EMDR in Italia, 2020, pp. 5-8.

Bruno S.T. - Braccini M., Interventi clinici con le madri maltrattate. Il danno alla genitorialità: un caso, in Luberti R. - Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di), La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 128-148.

Bruno S.T., Bambini nella tempesta, gli orfani di femminicidio. Ed Paoline, Roma, 2022.

Campbell J.C. et al., Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results from a Multisite Case Control Study, in American Journal of Public Health 93/7 (2003) 1089-1097.

Caplan P., The Myth of Women's Masochism, Signet, New York 1987.

Cismai, Linee guida per la valutazione e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori, 2003.

Cismai, Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, Documento approvato dall'assemblea dei soci nel 2005, nuova versione 23 giugno 2017.

Cohen J.A. - Mannarino A.P. - Deblinger E., *Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents*, Guilford Press, New York 2016.

Crittenden P.M., *Nuove prospettive sull'attaccamento: teoria e pratica in famiglie ad alto rischio*, Guerini Studio, Milano 1994.

De Zulueta F., *Dal dolore alla violenza*, Raffaello Cortina, Milano 1999.

Di Blasio P., *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli, Milano 2005.

Dutton D.G., *Traumatic Bonding: The Development of Emotional Attachments in Battered Women and Other Relationships of Intermittent Abuse*, in *Victimology* 6/1 (1981)

Dutton D.G., *The Abusive Personality*, Guilford Press, New York 1998.

Dutton D.G., *Witnessing Parental Violence as a Traumatic Event Shaping the Abusive Personality*, in Geffner R.A. - Jaffe P. - Suderman M. (edd.), *Children Exposed to Domestic Violence*, Haworth Press, New York 2000, pp. 59-67.

Edleson J.L. - Williams O.J. (edd.), *Parenting by Men Who Batter: New Directions for Assessment and Intervention*, Oxford University Press, Oxford 2006.

Feresin M. - Anastasia F. - Romito P., *La mediazione familiare nei casi di affido dei figli/e e violenza domestica*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza* 11/2 (maggio agosto 2017) 13-28.

Fernandez I. - Maslovaric G. - Galvagni M.V., *Traumi psicologici, ferite dell'anima. Il contributo della terapia con EMDR*, Feltrinelli, Milano 2011.

Filippini S., *Relazioni perverse: la violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, Milano 2005.

Filistrucchi P., *Bambini vittime e testimoni di violenza: dalla rilevazione alla presa in carico*, in *Fa-Rete salute di genere. Professionisti a confronto per il benessere nelle relazioni di coppia*, Atti del Convegno dell'Ordine degli Psicologi della Toscana 2016, pp. 101-112.

Fonagy P. et al., *Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del Sé*, Raffaello Cortina, Milano 2005.

Freud A., *L'io e i meccanismi di difesa*, Giunti, Milano 2012 (orig. Wien 1936).

Graham D. - Rawlings E. - Rimini N., *Survivors of Terror: Battered Women, Hostages and the Stockholm Syndrome*, in Yllo K. - Bograd M. (edd.), *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, Sage Publications, Newbury Park (California) 1988, pp. 217-233.

Hart O. Van der et al., *Fantasma nel Sé*, Raffaello Cortina, Milano 2011.

- Herman J.L., *Guarire dal trauma*, Magi, Roma 2005 (orig. New York 1992).
- Herman J.L. - *Verità e riparazione, una giustizia per chi sopravvive al trauma* (2024).
- Hirigoyen M.F., *Molestie morali*, Einaudi, Torino 2000.
- Holden G. - Ritchie K., *Linking Extreme Marital Discord, Child Rearing and Child Behavior Problems: Evidence for Battered Women*, in *Child Development* 62 (1991) 311-338.
- Hudson W. - McIntosh S., *The Assessment of Spouse Abuse: Two Quantifiable Dimensions*, in *Journal of Marriage and the Family* 43 (1981) 873-884.
- Jaffe P. - Wolfe D. - Wilson S., *Children of Battered Women*, Sage Publications, Newbury Park (California) 1990.
- Kashani J.H. - Allan W.D., *The Impact of Family Violence on Children and Adolescents*, Sage Publications, Thousand Oaks (California) 1998.
- Kemp A. - Rawlings E.I. - Green B.L., *Post-traumatic Stress Disorder in Women: Diagnosis and Treatment of Battered Woman Syndrome*, in *Psychotherapy* 28 (1991) 21-34.
- Kolk B.A. Van der, *Developmental Trauma Disorder: Towards a Rational Diagnosis for Children with Complex Trauma Histories*, in *Psychiatric Annals* 5 (2005) 401-408.
- Kolk B.A. Van der, *Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie traumatiche*, Raffaello Cortina, Milano 2015.
- Kolk B.A. Van der - McFarlane A.C. - Weisaeth L. (edd.), *Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body and Society*, Guilford Press, New York 1996.
- Kropp P.R. et al., *Spousal Assault Risk Assessment (SARA)*, British Columbia Institute Against Family Violence, Vancouver 2003 (ed. it. a cura di Baldry A.C. - D'Ambrosio A., *Manuale per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza domestica*, Differenza Donna, Roma 2004).
- Liotti G. - Farina B., *Sviluppi traumatici*, Raffaello Cortina, Milano 2011.
- Luberti R., *Caratteristiche degli effetti a lungo termine della violenza subita in età minore*, in Bianchi D. - Moretti E. (a cura di), *Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile*, Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze 2006, pp. 73-126.
- Luberti R. - Grappolini C. (a cura di), *Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti*, Erickson, Trento 2017.
- Luberti R. - Pedrocco Biancardi M.T. (a cura di), *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Franco Angeli, Milano 2005.
- Marshal L., *Development of the Severity of Violence Against Women Scales*, in *Journal of Family Violence* 7 (1992) 103-121.

- Miller A., *La persecuzione del bambino*, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
- Miller A., *Il bambino inascoltato*, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
- Montecchi F. - Bufacchi C. - Viola S., *L'accoglienza dei bambini testimoni di violenza*, in *Rivista di psicoterapia relazionale* 15 (2002) 1-18.
- Organizzazione Mondiale della Sanità, *Violenza e salute nel mondo*, CIS, Milano 2004.
- Palladino, L. (a cura di)- *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino) (2021).
- Perry B.D., *Maltreated Children: Experience, Brain Development and the Next Generation*, W.W. Norton, New York - London 1996.
- Reder P. - Lucey C., *Cure genitoriali e rischio di abuso. Guida per la valutazione*, Erickson, Trento 1997.
- Rohner R., *Father Love and Child Development: History and Current Evidence*, in *Current Directions in Psychological Science* 7 (1998) 157-161.
- Romito P. (a cura di), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, Franco Angeli, Milano 2000.
- Romito P., *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Franco Angeli, Milano 2005.
- Sabatini, A. - *Il sessismo nella lingua italiana*. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Nazionale per la Parità (1987).
- Schore A.N., *Affect Regulation and the Origin of the Self*, Psychology Press & Routledge Classic Editions, London 1994.
- Schore A.N., *I disturbi del Sé. La disregolazione degli affetti*, Astrolabio, Roma 2010.
- Siegel D., *La mente relazionale*, Raffaello Cortina, Milano 20213 (orig. New York 1999).
- Siegel D. - Hartzell M., *Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori*, Raffaello Cortina, Milano 2005.
- Sironi F., *Persecutori e vittime*, Feltrinelli, Milano 2001.
- Spinazzola J. - Van der Kolk B.A. - Ford J.D., *When Nowhere Is Safe: Interpersonal Trauma and Attachment Adversity as Antecedents of Post-traumatic Stress Disorder and Developmental Trauma Disorder*, in *Journal of Traumatic Stress* 31/5 (2018) 631-642.
- Stern D.N., *Il mondo interpersonale del bambino*, Boringhieri, Torino 1987.
- Stern D.N., *Le interazioni madre-bambino*, Raffaello Cortina, Milano 1988.
- Stern D.N., *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino 1995.

Verardo A.R. - Lauretti G., Riparare il trauma infantile. Manuale teorico-clinico d'integrazione tra sistemi motivazionali e EMDR, Fioriti, Roma 2020.

Walker L., The Battered Woman, Harper & Row, New York 1979.

Walker L., Abused Women and Survivor Therapy, American Psychological Association, Washington DC 1996.

Walker L., The Battered Woman Syndrome, Springer Publishing Company, New York 2000.

Yule W., Disturbo post-traumatico da stress, McGraw-Hill, Milano 2000.

OPERATORI/TRICI SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVI

LINEE GUIDA per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza

a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza - 16 maggio 2013 -

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (DPCM 24 novembre 2017) — documento che istituisce il “Percorso per le donne che subiscono violenza” e definisce l'intervento sanitario integrato.

Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita (elaborate da CISMAI – Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) — definiscono requisiti minimi e fasi di intervento per minori che assistono a violenza. l'associazione Nazionale D.i.RE - Donne in Rete contro la violenza (non citato nel Libro bianco)

ENGAGE: Roadmap per operatori di prima linea che interagiscono con uomini autori di violenza domestica e abuso. Progetto Europea “Rights, Equality and Citizenship” tra i partner il C.A.M.

Linee guida per il personale in prima linea nella risposta alla violenza di genere — Documento prodotto nell'ambito del progetto “WeToo” per operatori e operatrici che lavorano con persone migranti, rifugiate o richiedenti asilo, con focus sulla violenza di genere.

Linee di Indirizzo per la Presa in Carico delle Donne e dei Minorenni Vittime di Violenza di Genere (Artemisia, Città Metropolitana Firenze, Sds Firenze, Comune Firenze, Sds Mugello, SdS Fiorentina Nord Ovest, Fiorentina Sud Est). Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali –CNOAS e l'associazione Nazionale D.i.RE - Donne in Rete contro la violenza (non citato nel Libro bianco)

Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali – CNOAS e Associazione Nazionale D.i.RE - Donne in Rete contro la violenza.

COMMERCIALISTI/E

Programma di misure di contrasto ad ogni forma di violenza di genere, incluse le molestie sessuali, presentato dal Comitato pari opportunità nazionale (CPO) dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Vademecum contro la violenza economica

<https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/11/VADEMECUM-VIOLENZA-ECONOMICA.pdf>

Appendici

Appendice A - Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica - VII Commissione CSM (7 Maggio 2025)

La delibera del 9 maggio 2018 rappresenta uno dei punti culminanti del percorso intrapreso dal Consiglio su una materia che vede una enorme recrudescenza di fatti di reato, che hanno quindi reso necessario un intervento del CSM volto a promuovere le buone prassi organizzative al fine di rendere più efficiente ed efficace la risposta giurisdizionale.

Attraverso un monitoraggio, è stato analizzato l'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, al fine di verificare la presenza di gruppi o sezioni specializzate, di protocolli con organismi esterni, di strumenti volti a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti.

Più specificamente, con riferimento all'organizzazione degli uffici requirenti, il punto di partenza è la constatata necessità di un approccio "specialistico" ai procedimenti per violenza di genere, che consente lo sviluppo di prassi investigative efficaci e il consolidamento di un background di conoscenze non solo giuridiche, così da consentire alle autorità inquirenti un migliore vaglio sulla fondatezza della notizia criminis, anche in funzione preventiva di eventuali escalation, e un più corretto rapporto con la vittima. Si rileva, quindi, che l'assetto organizzativo migliore coincida con la costituzione di dipartimenti/gruppi di lavoro specializzati, valorizzando le specifiche attitudini dei singoli magistrati in fase di assegnazione a tali raggruppamenti. A tal fine, il Consiglio reputa necessaria di una puntuale formazione da parte della Scuola superiore, necessità ancor più marcata per quegli uffici di ridotte dimensioni ove non è possibile la costituzione di gruppi di lavoro specializzati.

Quanto alle tipologie di reato, ferma restando l'autonomia organizzativa dei procuratori, le indicazioni contenute nella delibera vanno nel senso di allargare la sfera dei reati a tutti quelli contro la libertà sessuale e la famiglia, il femminicidio, la prostituzione minorile, i maltrattamenti, la pedopornografia, nonché quelli ex artt. 583 bis, 591, 593 bis e ter, 574 e 574 bis, 609 undecies, 414 bis c.p.

La stessa esigenza di specializzazione si pone per gli uffici giudicanti, per una migliore gestione della delicata fase dibattimentale. Viene quindi auspicata la creazione di sezioni specializzate in materia, o comunque di gruppi di lavoro nell'ambito della sezione o, infine, l'assegnazione ai collegi predeterminati con giudici specializzati.

Inoltre, attesa la complessità e delicatezza di tali procedimenti, si segnala l'opportunità di introdurre strumenti correttivi di riequilibrio rispetto alle pendenze medie sui ruoli.

Ovviamente, il criterio della specializzazione dovrebbe connotare anche la fase in cui è previsto l'intervento del GIP o del GUP, cui sono demandati incumbenti delicati quali l'incidente probatorio per le vittime vulnerabili, o la definizione del giudizio mediante riti speciali.

Per quanto concerne i magistrati onorari, cui spesso sono affidati i procedimenti monocratici, è emersa la necessità di potenziarne la formazione, anche decentrata, e di garantire, ove possibile, una forma di specializzazione anche per costoro.

Altra positiva prassi organizzativa è l'utilizzo dello strumento processuale di cui all'art. 132 bis att. c.p.p., che consente corsie preferenziali per la trattazione dei procedimenti per violenza di genere e domestica.

In questa prospettiva, è auspicabile un'intesa fra gli uffici giudicanti e requirenti per un coordinamento e raccordo nell'individuazione dei criteri di priorità e nella scelta degli incumbenti processuali più adeguati a garantire la protezione della vittima.

In parzialmente diversa ottica, la delibera si concentra sulle prassi virtuose che consentono a magistratura e forze di polizia di riconoscere gli indici sintomatici della violenza di genere e di garantire alla vittima una protezione efficace al di là dell'applicazione di misure cautelari.

In proposito, vanno valorizzati i protocolli operativi che garantiscono la specializzazione delle forze di polizia, un efficace coordinamento delle stesse con l'autorità giudiziaria, onde prevenire i rischi per la vittima, un'accurata attività di raccolta delle notizie di reato, la previsione – nelle Procure – di un c.d. “turno violenza”; l'adozione di strumenti ed accorgimenti – in fase investigativa e dibattimentale – tali da evitare danni emotivi alle vittime (si pensi alle modalità di ascolto della vittima, che – per il trauma psicologico subito – può avere bisogno della presenza di esperti in psicologia o psichiatria che supportino gli inquirenti). Sotto il profilo della protezione della vittima, si auspica poi la diffusione di informazioni complete, comprensibili e chiare alle potenziali vittime di violenza.

Ulteriori profili rilevanti riguardano l'opportunità di un coordinamento con la magistratura minorile, i giudici civili, le reti antiviolenza, i presidi sanitari e i servizi sociali, onde mettere a disposizione della magistratura tutti gli strumenti utili a prevenire i reati o, comunque, a fornire protezione e supporto alle vittime.

La delibera del 4 giugno 2020 dà conto degli esiti del monitoraggio sui procedimenti per violenza di genere e domestica in relazione all'emergenza sanitaria e al connesso incremento di rischio di esposizione alla violenza domestica. Nello specifico, sono state esaminate linee guida e prassi applicative, per individuare le best practices funzionali a offrire la miglior tutela a donne e minori.

Quanto all'attività degli uffici requirenti, è emerso che la maggior parte degli uffici è intervenuto immediatamente nei casi urgenti, ascoltando le persone offese, eventualmente da remoto, elemento che viene ritenuta una prassi virtuosa. Con riferimento alla diminuzione delle *notitiae criminis*, la delibera indica come prassi virtuosa quella di creare nei singoli uffici presidi dedicati alla presentazione delle denunce (eventualmente in collaborazione con l'avvocatura) e di mettere il difensore in condizione di trasmettere integrazioni, documenti e istanze anche in via telematica. Quanto alla misura precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, si è riscontrato un netto calo nell'applicazione, anche in ragione del fatto che la misura non era fra

quelle escluse dalla sospensione e non era prevista la partecipazione da remoto all'udienza di convalida. Quanto agli incidenti probatori dichiarativi, la delibera invita a valutare le esigenze di urgenza e indifferibilità. Quanto alle misure cautelari, si indica come preferibile la soluzione di allontanare dalla casa familiare l'autore della violenza e non la vittima e di utilizzare – nei casi più gravi – il braccialetto elettronico in luogo dell'ingresso in carcere.

Con riguardo alla fase dibattimentale, la delibera invita a bilanciare, nella fissazione delle udienze, le esigenze di tutela della salute e la necessità di evitare la vittimizzazione secondaria.

Quanto al settore civile e minorenni, la risoluzione analizzare le problematiche connesse agli ordini di protezione e alla regolamentazione degli incontri genitori figli e di quelli propedeutici all'adozione.

Con delibera 3 novembre 2021 è stata approvata una risoluzione sulle linee guida in materia di violenza domestica e di genere. La delibera, dopo una ricognizione del contesto normativo e ordinamentale, con particolare riferimento all'attività del Consiglio e agli esiti del monitoraggio effettuato presso gli uffici giudicanti e requirenti di merito.

Quanto ai primi, sono stati analizzati la presenza di specializzazione, nel settore GIP/GUP e nel dibattimento, e gli strumenti per la formazione di orientamenti interpretativo uniformi.

Quanto, invece, agli uffici requirenti l'analisi dei dati si è concentrata sulla costituzione di gruppi di lavoro specializzati, sui carichi di lavoro, il dimensionamento dei gruppi di lavoro, l'istituzione di un turno specializzato, il coordinamento con il corrispondente ufficio giudicante.

All'esito dell'analisi, la delibera rileva che gli obiettivi di specializzazione sono in parte raggiunti, ma necessitano di essere migliorati, così come devono essere curati i collegamenti con il settore civile e il settore minorile. Inoltre, ai fini del perseguimento degli obiettivi appaiono opportuni un intervento sugli organici e le strutture degli uffici giudiziari, una costante attività di formazione e il costante monitoraggio da parte del Consiglio, per individuare eventuali criticità.

La delibera del 7 maggio 2025 dà conto degli esiti del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in materia di violenza di genere e domestica.

In particolare, il monitoraggio ha verificato, quanto agli uffici requirenti, l'effettività della specializzazione, l'attività formativa effettuata, l'efficacia della prassi organizzativa relativa alla personalizzazione del fascicolo (nel senso che le nuove assegnazioni sono effettuate in funzione di eventuali precedenti e il titolare del procedimento segue anche l'incidente probatorio e la fase dibattimentale), la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e la previsione del c.d. turno "violenza" con un magistrato specializzato nel settore, la tempestività dell'escussione della vittima, le modalità di comunicazione al Procuratore Generale dei prospetti trimestrali in funzione delle prerogative ex art. 6 d.lgs. 106/2006, i protocolli e le buone prassi in materia di valutazione del rischio e protezione della vittima, la necessità di adeguata

formazione dei VPO che svolgono funzioni di pm in dibattimento nei reati in materia di violenza di genere, la specializzazione negli uffici di secondo grado, le prassi adottate negli uffici requirenti minorili.

Quanto agli uffici giudicanti penali (di primo e secondo grado), il monitoraggio ha riguardato la specializzazione (e le correlate problematiche in punto di redistribuzione dei carichi di lavoro), anche con riguardo agli uffici GIP/GUP (dove la specializzazione è meno frequente), la trattazione prioritaria dei procedimenti, le modalità (protette) di assunzione della prova, le comunicazioni alla persona offesa. Quanto agli uffici di sorveglianza, l'attenzione si è focalizzata sulla necessità di adeguata istruttoria in fase di concessione delle misure alternative o dei permessi premio.

Il monitoraggio, inoltre, ha riguardato gli uffici giudicanti civili e minorili.

In conclusione, la delibera indica, quali ulteriori linee guida e buone prassi: la garanzia di equa distribuzione dei carichi di lavoro, la specializzazione dei giudici del dibattimento e GIP/GUP, l'auspicio di una offerta formativa congrua da parte della SSM e degli stessi dirigenti degli uffici, il coordinamento e scambio delle informazioni fra i magistrati dei diversi uffici, la sottoscrizione di protocolli operativi per il coordinamento fra le diverse autorità giudiziarie e civili coinvolte.

ALLEGATI

[Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica](#)

[Monitoraggio violenza di genere \(delibera 4 giugno 2020\)](#)

[Risoluzione monitoraggio violenza di genere \(delibera 3 novembre 2021\)](#)

[Linee guida violenza di genere - monitoraggio \(delibera 7 maggio 2025\)](#)

[Relazione del gruppo di lavoro \(violenza di genere\) \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report procura repubblica \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report tribunale penale completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report gip_gup completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report minorenni penale completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report minorenni civile completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report sorveglianza completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report procura generale \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report corte appello penale completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report corte appello civile completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

[Report tribunale civile completo \(plenum 7 maggio 2025\).pdf](#)

Appendice B – Linee guida operative inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare – Procura della Repubblica presso il tribunale di Prato (Febbraio 2025)



**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Prato**

Al Sig. Questore di Prato
Al Sig. Questore di Firenze
Al Sig. Comandante Provinciale CC di Prato
Al Sig. Comandante Provinciale CC di Firenze
Al Sig. Comandante Provinciale GDF di Prato
Al Sig. Comandante Provinciale GDF di Firenze
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Prato
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Montemurlo
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Calenzano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Poggio a Caiano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Carmignano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Vaiano Vernio Cantagallo
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Prato
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Firenze
Al Sig. Direttore Generale ASL Toscana Centro
All'Ufficio Scolastico Regionale di Firenze
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Prato
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Montemurlo
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Calenzano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Poggio a Caiano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Carmignano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vaiano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vernio
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cantagallo

Oggetto: linee guida operative inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare

Come è noto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge del 19 luglio 2019, n. 69, per alcune tipologie di reato è previsto il rispetto di termini rigorosi



per alcuni fondamentali adempimenti (in particolare, il termine di tre giorni dall'iscrizione del procedimento, previsto dall'art 362 comma 1 ter c.p.p. per l'esame della persona offesa o del denunciante/querelante).

In tale ambito, la normativa è stata poi modificata a più riprese, con la previsione di ulteriori adempimenti, che rispondono all'esigenza di inquadrare rapidamente il fatto denunciato, la sua fondatezza, e la presenza di esigenze cautelari, da preservare mediante l'adozione di misure custodiali o coercitive (segnatamente, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 362 bis c.p.p., che decorre dall'iscrizione del procedimento, entro il quale il pubblico ministero deve valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari).

Nell'ottica di fornire una guida operativa avente ad oggetto gli adempimenti da curare prima dell'inoltro della notizia di reato in Procura e in vista delle investigazioni susseguenti, è opportuno distinguere fra le ipotesi in cui il procedimento viene generato da una denuncia o una querela dai casi in cui la segnalazione assume forme unteriori e viene recepita e trasmessa da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria.

DENUNCIA/QUERELA

La polizia giudiziaria che riceve oralmente una denuncia o una querela per uno dei reati previsti dalla normativa in esame, curerà la predisposizione dell'atto in maniera da ripercorrere analiticamente i fatti esposti, cercando di precisare le condotte attribuite alla persona denunciata e di contestualizzarle sul piano spaziale e temporale, al fine di consentire il corretto inquadramento giuridico e l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

In quel contesto, ove possibile, si acquisiranno dal denunciante/querelante le generalità e i recapiti telefonici delle persone informate sui fatti.

Se il querelante sporge denuncia o querela, quale rappresentante legale di altri (ad esempio quale genitore di un minore), il rappresentato non dovrà essere sentito in quella sede, dovendo il pubblico ministero valutare le modalità più opportune per la sua escussione. Il minore dovrà essere escusso solo a seguito di delega del pubblico ministero e, in ogni caso, non in presenza del genitore o, comunque, del soggetto che ne ha la responsabilità genitoriale.

A tal fine chi riceve la denuncia o la querela dovrà verificare, sulla base di quanto esposto dal querelante o dal denunciante, se la persona offesa si trovi in condizione di particolare vulnerabilità – condizione normativamente prevista e descritta dall'art 90 quater c. p. p. – che può essere desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del reato per cui si procede, se questo in particolare risulti commesso con violenza alla persona, e se la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Tale condizione implica che la persona offesa, che verrà successivamente esaminata dal pubblico ministero o su delega dello stesso, debba essere assistita in quel contesto da un esperto in psicologia o psichiatria.

La polizia giudiziaria avrà cura, inoltre, di specificare se la persona che sporge denuncia o querela sia in grado di parlare e comprendere la lingua italiana. In caso negativo, la polizia giudiziaria dovrà reperire un interprete che non sia un familiare o un conoscente della persona offesa, onde evitare che la stessa persona assuma due ruoli incompatibili fra loro, ovvero quello di interprete e quello di persona informata sui fatti.



Alla persona offesa dovranno essere essere rivolti gli avvisi e fornite tutte le informazioni previste dagli artt. 90, 90 bis e 90 ter c.p.p., nonché delle associazioni presenti sul territorio che si dedicano all'assistenza delle vittime di violenza di genere.

Inoltre, la polizia giudiziaria che riceve la denuncia o la querela avrà cura di verificare la sussistenza di situazioni di fatto dalle quali possa desumersi la sussistenza di esigenze cautelari, per consentire al PM di effettuare le necessarie valutazioni sul punto entro il termine previsto dall'art. 362 bis c.p.p.. Si provvederà sin da subito a verificare, senza interpellare il soggetto indagato o indagabile per le condotte denunciate, i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai suoi figli o dai suoi prossimi congiunti. Si ricorda che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari spetta all'A.G..

Si ricorda che quando sussiste il pericolo che si abusi delle armi legittimamente detenute, la polizia giudiziaria, prima di procedere al ritiro urgente delle armi, deve chiedere il nulla osta orale al PM di turno di urgenza. Allorchè ritenga di attivare la procedura ordinaria di ritiro, la polizia giudiziaria deve formalizzare richiesta di autorizzazione per iscritto indirizzata al pubblico ministero titolare del procedimento.

Per evidenti ragioni di tutela della persona offesa e di riservatezza delle indagini, la polizia giudiziaria si asterrà dal redigere verbale di identificazione dell'indagato e da ulteriori indagini quali l'esame delle persone informate sui fatti che siano state indicate dalla persona offesa nell'atto di denuncia o querela, salvo che a ciò non sia stata espressamente delegata dal pubblico ministero.

Si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che trasmettono la notizia di reato di rappresentare se, in ragione di specifici elementi di fatto, che verranno espressamente indicati, sussistano imprescindibili esigenze di



tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, al fine di consentire al pubblico ministero di valutare se sia opportuno derogare al termine di tre giorni previsto dalla legge per l'audizione delle persone offese o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Si ricorda, altresì, nell'ottica di assicurare immediata protezione alle vittime dei reati in esame, la necessità di coordinamento con i servizi sociali, con le associazioni di tutela delle vittime della violenza di genere operanti sul territorio, nonché il rispetto delle indicazioni del cd. codice rosa a cui questo ufficio ha aderito da tempo, fermo restando che gli appartenenti alla polizia giudiziaria contatteranno il pubblico ministero di urgenza in tutti i casi in cui lo ritengano necessario od opportuno, anche al di là delle espresse previsioni di legge.

Va segnalato che, ove la persona offesa dovesse essere trasferita in via di urgenza in struttura protetta o in struttura recettiva messa a disposizione dal SEUS, il nome della stessa e la sua ubicazione non dovrà essere esplicitata negli atti trasmessi in Procura, al fine evidente di tutelare l'incolumità della persona offesa.

Si ricorda quanto prescritto dall'art. 347 comma III c.p.p., il quale prevede che, dopo l'acquisizione della notizia di reato per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma II lettera a) e per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 I comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 I comma n. 1 e II comma c.p., e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale. Il pubblico ministero al quale occorre fare riferimento è ovviamente quello di turno di urgenza.



La polizia giudiziaria che riceve la notizia di reato dovrà inoltrarla tempestivamente, avendo cura di verificare, fin dal momento della proposizione della denuncia o della querela, se vi siano stati interventi pregressi delle forze dell'ordine, o referti medici inerenti ai fatti denunciati, che, in caso positivo, dovranno essere contestualmente acquisiti e trasmessi unitamente alla denuncia o alla querela.

Dopo il deposito della notizia di reato e la sua iscrizione, quando si procede per i delitti indicati nell'art. 362 c. 1 ter c. p. p., vale a dire i reati di cui agli artt. 56 e 575, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 583 quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 I comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, I comma numero 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

L'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, che deve avvenire secondo il dettato della legge entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, è adempimento che può essere svolto personalmente dal pubblico ministero o delegato da quest'ultimo alla polizia giudiziaria.

Conseguentemente, ove il pubblico ministero non ritenga di procedere direttamente a tale incumbente, lo delegherà alla polizia giudiziaria che ha trasmesso la notizia di reato, avendo cura di precisare nella delega che si tratta di reato rientrante nella disciplina del cd "codice rosso".

Nell'ottica di assicurare il rispetto del termine, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria di predisporre turni che consentano di eseguire tempestivamente e, comunque, nel rispetto del termine di legge, le



deleghe del PM finalizzate all'audizione delle persone offese o dei denunciati.

Le indagini diverse dall'ascolto della persona offesa o del denunciante sono comunque connotate da priorità, anche se non devono essere espletate nel termine di tre giorni.

Con riferimento a tali indagini e, in particolare, con riferimento all'escussione delle persone offese e delle persone informate sui fatti, si raccomanda alla polizia giudiziaria delegata di limitare il più possibile l'uso della subdelega, salvo nei casi in cui ciò sia inevitabile, in quanto la delicatezza della materia rende opportuna una trattazione possibilmente unitaria e non parcellizzata.

Per quanto riguarda l'acquisizione della documentazione sanitaria che può essere richiesta nella delega (referti, documentazione psichiatrica, documentazione redatta dagli operatori del codice rosa), si ricorda che essa, da svolgersi nelle forme previste dall'art. 256 c.p.p., è - analogamente alle altre indagini da espletarsi nella materia in esame - da considerarsi urgente e con tale connotazione dovrà essere richiesta all'autorità sanitaria, anche per consentire al pubblico ministero di valutare la necessità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 362 bis c.p.p..

Come già sopra ricordato, secondo le previsioni dell'art. 362 comma 1 bis c. p. p. - nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 351 comma 1 ter c.p.p., vale a dire quelli previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p., il pubblico ministero (e anche la polizia giudiziaria delegata) - quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere



informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile (condizione prevista e descritta, va ribadito, dall'art 90 quater c.p.p.), in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Si ricorda, inoltre, che, a norma dell'art 357 comma III ter c.p.p., le dichiarazioni della persona minore, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

I casi in cui è possibile derogare alla regola della necessaria riproduzione audiovisiva o fonografica dovranno essere oggetto di interlocuzione con il pubblico ministero assegnatario e, comunque, devono essere interpretati con particolare rigore. Similmente, le denunce e le querele dovranno essere predisposte con analoghe metodologie di documentazione (registrazione audio-video).

Le verbalizzazioni e le assunzioni delle denunce querele dovranno essere rigorosamente compiute con un solo soggetto alla volta e, dunque, non cumulativamente. Le persone offese e/o danneggiate e le persone informate sui fatti non possono essere assistite dai rispettivi legali durante il compimento dell'atto.

La predisposizione di successive querele provenienti dalla stessa persona, a distanza di anni, dovrà assumere la veste di autonomo atto da trasmettere in Procura, con l'indicazione dei precedenti.



ULTERIORI FORME DI NOTIZIE DI REATO

Annotazioni di polizia giudiziaria

Frequentemente la notizia di reato scaturisce da un intervento urgente della polizia giudiziaria presso nuclei familiari nei quali si sono verificati discussioni con liti verbali o passate a vie di fatto.

In tal caso, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria intervenuta di redigere annotazioni esaustive che indichino tutte le circostanze constatate dagli operatori intervenuti, con la precisazione delle persone presenti, e delle loro generalità, e degli eventuali referti medici, che, ove possibile, saranno acquisiti e trasmessi a questo ufficio.

Anche in questo caso, prima di trasmettere gli atti in Procura, la polizia giudiziaria avrà cura di verificare se vi siano stati precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare, che in tal caso dovrenno essere citati nella nota di trasmissione e, possibilmente, allegati alla comunicazione di notizia di reato.

Segnalazioni delle autorità scolastiche

La prima raccomandazione da indirizzare alle autorità scolastiche è la rapidità dell'inoltro della segnalazione, che deve essere concisa, possibilmente esente da valutazioni, e indicare le generalità complete di chi ha posto in essere le condotte segnalate (ovviamente se noto), chi le ha subite e chi ha presenziato, o è comunque informato sui fatti.

La seconda raccomandazione è che l'autorità segnalante deve assolutamente astenersi da indagini in ambito scolastico, più o meno articolate, finalizzate alla verifica della fondatezza del fatto emerso o raccontato o constatato direttamente.



Si ricorda che l'autorità scolastica non assume mai la veste di persona offesa e che, quindi, non può chiedere di essere avvisata ai sensi dell'art 408 c.p.p..

Segnalazioni dei Servizi Sociali/Seus

Tale segnalazione scaturisce frequentemente da notizie apprese dai servizi sociali in occasione di colloqui e contatti con le persone interessate, in circostanze più o meno connotate da urgenza.

Anche in questo caso la segnalazione deve essere analitica, riportare le generalità complete di chi ha posto in essere le condotte segnalate (ovviamente se noto), chi le ha subite e chi ha presenziato, o è comunque informato sui fatti.

Referti redatti dai medici del pronto soccorso

È indispensabile che i medici del pronto soccorso descrivano nel corpo del referto la tipologia di malattia, con una diagnosi descrittiva chiara e precisa (evitando formule di sintesi del tipo maltrattamenti, ecc.) e la durata della stessa in termini del tutto aderenti alla specifica patologia riscontrata, senza alcuna forma di restrizioni eccessivamente prudenziali, che costringono quest'ufficio ad effettuare consulenze tecniche e a escutere i medici che hanno redatto i referti, al fine di individuare il dato rispondente alla realtà effettuale.

PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE

Si verifica abbastanza frequentemente che l'autore di condotte violente che integrano i delitti rientranti nell'area del cd. codice rosso (i reati indicati nell'art. 362 c. 1 ter c. p. p., già citati più volte in precedenza) sia persona affetta da evidenti problematiche psichiatriche, percepibili *ictu oculi*. In tali evenienze e in tutti i casi in cui la persona sia in stato confusionale, o in stato di alterazione, o dia in escandescenze, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che intervengono di accompagnare la persona presso il



pronto soccorso e di chiedere espressamente al personale medico di effettuare una visita psichiatrica in via di urgenza, per verificare la eventuale presenza di un vizio di mente totale o parziale che possa rilevare per le valutazioni conseguenti, ad esempio se si tratta di reato per cui è previsto l'arresto per decidere l'eventuale sottoposizione alla misura prevista dall'art 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura).

Nel confidare nella collaborazione dei destinatari delle presenti linee guida, si pregano codesti dirigenti di curare la trasmissione delle presenti linee guida alle strutture dipendenti, con richiesta di vigilare affinché i contenuti vengano osservati.

Si dispone trasmettersi le presenti linea guida al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Prato, 18 febbraio 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

Stampato presso il Centro stampa del Consiglio Regionale della Toscana

I Edizione - Febbraio 2026



Commissione regionale
per le Pari Opportunità
della Toscana